
Votazione popolare

9 giugno 2024

Primo oggetto

Iniziativa per premi meno onerosi

Secondo oggetto

Iniziativa per un freno ai costi

Terzo oggetto

Iniziativa popolare «Per la libertà e l'integrità fisica»

Quarto oggetto

Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Primo oggetto

Iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)»

In breve	→	4-5
In dettaglio	→	12
Gli argomenti	→	16
Il testo in votazione	→	20

Secondo oggetto

Iniziativa popolare «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)»

In breve	→	6-7
In dettaglio	→	22
Gli argomenti	→	26
Il testo in votazione	→	30

Terzo oggetto

Iniziativa popolare «Per la libertà e l'integrità fisica»

In breve	→	8-9
In dettaglio	→	32
Gli argomenti	→	36
Il testo in votazione	→	40

Quarto oggetto

Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili

In breve	→	10-11
In dettaglio	→	42
Gli argomenti	→	46
Il testo in votazione	→	50



I video della votazione:
admin.ch/video-it



L'applicazione sulle votazioni:
 VoteInfo

In breve

Iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)»

Contesto

In Svizzera tutti ricevono le cure mediche di cui hanno bisogno. I relativi costi sono coperti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Negli ultimi decenni tali costi sono aumentati drasticamente e con essi anche i premi delle casse malati, che rappresentano un onere sempre più gravoso per una parte della popolazione. Circa un quarto degli assicurati beneficia di una riduzione dei premi finanziata tramite contributi federali e cantonali. La Confederazione aumenta automaticamente il proprio contributo in caso di incremento dei costi sanitari; i Cantoni lo fanno solo in parte.

L'iniziativa

L'iniziativa chiede che i premi a carico degli assicurati non superino il 10 per cento del reddito disponibile. La Confederazione e i Cantoni dovrebbero così incrementare le risorse da destinare alle riduzioni dei premi, e la Confederazione assumere almeno i due terzi degli importi di tali riduzioni. L'iniziativa causerebbe spese supplementari pari a diversi miliardi di franchi all'anno.

Controprogetto indiretto

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa. Hanno tuttavia elaborato un controprogetto indiretto. Oggi la Confederazione aumenta automaticamente il proprio contributo per la riduzione dei premi se i costi dell'assicurazione obbligatoria aumentano. Affinché i Cantoni facciano lo stesso, il controprogetto impone loro di versare un contributo minimo. Le spese supplementari per i Cantoni ammonterebbero ad almeno 360 milioni di franchi, mentre per la Confederazione non vi sarebbe alcuna spesa aggiuntiva. Il controprogetto indiretto entra in vigore se l'iniziativa è respinta e se non è chiesto alcun referendum.

In dettaglio	→	12
Gli argomenti	→	16
Il testo in votazione	→	20

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare l'iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)»?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

No

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che l'iniziativa sia troppo onerosa in quanto comporta spese supplementari annuali nell'ordine di miliardi di franchi. Inoltre, non prevede alcun incentivo a frenare i costi sanitari. Pertanto hanno elaborato un controprogetto indiretto che, come l'iniziativa, mira ad aumentare gli importi da destinare alla riduzione dei premi ma introduce anche un incentivo al contenimento dei costi.

admin.ch/iniziativa-premi-meno-onerosi

Raccomandazione
del Comitato
d'iniziativa

Sì

L'iniziativa per premi meno onerosi intende fissare un tetto massimo ai premi in modo che non superino il 10 per cento del reddito disponibile. Si tratta di una misura che aiuta non soltanto le persone con salari bassi, ma anche le famiglie, le coppie pensionate e le persone con redditi medi.

premi-accessibili.ch

Il voto del Consi-
glio nazionale



Il voto del Consi-
glio degli Stati



In breve**Iniziativa popolare «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)»****Contesto**

In Svizzera tutti beneficiano di una buona assistenza sanitaria e ricevono le cure di cui hanno bisogno. I costi sono coperti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Dalla sua introduzione nel 1996 tali costi sono aumentati drasticamente e dunque anche i premi delle casse malati. L'aumento è dovuto tra l'altro all'invecchiamento della popolazione e all'introduzione di nuove terapie e medicinali a cui si ricorre sempre più frequentemente. Anche incentivi controproducenti e strutture inefficienti contribuiscono a questo risultato.

L'iniziativa

L'iniziativa chiede l'introduzione di un freno ai costi. In futuro, l'aumento massimo dei costi a carico dell'assicurazione obbligatoria dovrebbe dipendere dall'evoluzione dei salari e dalla crescita dell'economia nazionale. Il Consiglio federale dovrebbe adottare provvedimenti in collaborazione con i Cantoni, gli assicuratori e i fornitori di prestazioni affinché l'aumento dei costi si mantenga entro i limiti ammessi. L'iniziativa non specifica le modalità di calcolo dei salari e della crescita economica né le misure da attuare. Esse saranno dunque stabilite dal Parlamento nella legge.

Controprogetto indiretto

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa. Hanno tuttavia elaborato un controprogetto indiretto secondo cui il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni, dopo aver sentito gli attori del settore sanitario, l'aumento massimo ammesso dei costi a carico dell'assicurazione obbligatoria. In caso di superamento di questa soglia, il Consiglio federale e i Cantoni dovrebbero vagliare misure correttive. Il controprogetto entra in vigore se l'iniziativa è respinta e non è chiesto il referendum.

In dettaglio	→	22
Gli argomenti	→	26
Il testo in votazione	→	30

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare l'iniziativa popolare «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)»?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

No

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che il freno ai costi sia troppo rigido: non sono infatti presi in considerazione altri motivi che possono causare un aumento dei costi sanitari come l'invecchiamento della popolazione o i progressi della medicina. Il controprogetto indiretto del Consiglio federale e del Parlamento ne tiene invece conto.

admin.ch/iniziativa-freno-ai-costi

Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa

Sì

Il comitato d'iniziativa ritiene che i premi delle casse malati possano essere contenuti a lungo termine soltanto introducendo un freno ai costi. L'incessante aumento dei premi che si registra ormai da anni è infatti dovuto alla crescita incontrollata dei costi sanitari.

<https://freinauxcouts-maintenant.ch>

Il voto del Consi-
glio nazionale



Il voto del Consi-
glio degli Stati



In breve

Iniziativa popolare «Per la libertà e l'integrità fisica»

Contesto

Nella primavera 2020 la pandemia di COVID-19 ha raggiunto la Svizzera. Al fine di proteggere la popolazione ed evitare un sovraccarico del sistema sanitario, in particolare degli ospedali, il Consiglio federale ha adottato misure in parte anche drastiche. Al contempo, in tutto il mondo i ricercatori hanno iniziato a sviluppare vaccini contro il nuovo virus. Ampie fasce della popolazione hanno riposto grandi aspettative in questi vaccini e nella vaccinazione quale mezzo per uscire dalla pandemia, mentre altre vi si sono opposte. È in questo contesto politico e sociale che nell'autunno 2020 è stata promossa la presente iniziativa.

L'iniziativa

Secondo i promotori dell'iniziativa, gli interventi che incidono sull'integrità fisica o psichica di una persona devono poter essere effettuati solo se questa ha dato il suo consenso. Il diritto all'integrità fisica e psichica è già oggi sancito nella Costituzione federale. Questo diritto fondamentale protegge il corpo da ingerenze da parte dello Stato. Inoltre, l'iniziativa chiede che nessuno possa essere punito o penalizzato per aver rifiutato di dare il proprio consenso. Il testo dell'iniziativa non parla di «vaccinazioni», bensì in generale di «interventi nell'integrità fisica o psichica», comprendendo dunque in linea di principio qualsiasi atto della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che incide sul corpo umano, come le attività di polizia e l'esecuzione delle pene. Qualora l'iniziativa fosse accettata, le conseguenze concrete dipenderebbero dalle modalità di attuazione e dalla giurisprudenza.

In dettaglio	→	32
Gli argomenti	→	36
Il testo in votazione	→	40

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare l'iniziativa popolare «Per la libertà e l'integrità fisica»?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

No

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa poiché il suo obiettivo principale, ossia il rispetto dell'integrità fisica, è già sancito nella Costituzione quale diritto fondamentale. Già oggi nessuno può essere vaccinato senza il suo consenso. Inoltre, le conseguenze dell'iniziativa, ad esempio per le attività giudiziarie e di polizia, non sono chiare.

admin.ch/integrita-fisica

Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa

Sì

Secondo il comitato d'iniziativa si tratta di poter continuare a decidere liberamente del proprio corpo. Il comitato ritiene infatti che il corpo rappresenti l'ultimo baluardo della libertà e che l'essere umano sia libero solo se può determinare che cosa viene introdotto nel suo corpo. A suo avviso, a questo riguardo non si può fare affidamento sulla politica.

liberta-integrita.ch

Il voto del Consi-
glio nazionale



Il voto del Consi-
glio degli Stati



In breve

Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili

Contesto

È diventato più difficile assicurare l'approvvigionamento energetico costante della Svizzera su tutto l'arco dell'anno. A causa della trasformazione dei sistemi di approvvigionamento elettrico in Europa e dei conflitti internazionali, nei mesi invernali possono verificarsi situazioni di penuria se non è possibile importare sufficiente elettricità. Inoltre, in Svizzera il fabbisogno di elettricità cresce, ad esempio per soddisfare le esigenze dell'economia, ma anche per le auto elettriche e le pompe di calore. Per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, il Parlamento ha adottato la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili. Contro questa legge è stato chiesto il referendum.

Il progetto

Il progetto crea le basi per aumentare in tempi brevi la produzione in Svizzera di elettricità a partire da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento o biomassa. In questo modo si intende rafforzare l'indipendenza dell'approvvigionamento elettrico del nostro Paese. Il progetto comprende strumenti di promozione e nuove prescrizioni in materia di produzione, trasporto, stoccaggio e consumo di elettricità. L'incremento della produzione di elettricità da energia solare dovrà avvenire innanzitutto mediante impianti installati sugli edifici. Nei territori considerati adeguati, gli impianti eolici e i grandi impianti solari particolarmente importanti per l'approvvigionamento elettrico invernale potranno usufruire di condizioni di pianificazione agevolate. Anche le 16 centrali idroelettriche menzionate nella legge beneficeranno di agevolazioni in materia di pianificazione, in modo tale da ridurre le possibilità che un eventuale ricorso ostacoli la realizzazione di un progetto. Si continuerà inoltre a poter votare sui nuovi progetti energetici.

In dettaglio	→	42
Gli argomenti	→	46
Il testo in votazione	→	50

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la legge federale del 29 settembre 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (Modifica della legge federale sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Per il Consiglio federale e il Parlamento il progetto è urgentemente necessario, poiché contribuisce in maniera significativa a garantire l'affidabilità dell'approvvigionamento elettrico del nostro Paese, rispetta la natura e il paesaggio ed è un passo concreto verso un minore sfruttamento delle energie fossili.

[🔗 admin.ch/approvvigionamento-elettrico-sicuro](https://admin.ch/approvvigionamento-elettrico-sicuro)

Raccomandazione
del comitato
referendario

No

Secondo il comitato, la legge facilita il disboscamento e permette di devastare il paesaggio e distruggere biotopi protetti. Limita la sovranità del Popolo, dei Cantoni, se non addirittura dei Comuni. Per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico ci sarebbero soluzioni alternative.

[🔗 LeggeElettricitaNo.ch](https://LeggeElettricitaNo.ch)

Il voto del Consi-
glio nazionale

 177 sì
19 no
0 astensioni

Il voto del Consi-
glio degli Stati

 44 sì
0 no
0 astensioni

In dettaglio

Iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)»

Contesto

Chi si ammala in Svizzera riceve le cure mediche necessarie. Dal 1996 i relativi costi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Questa è finanziata con i premi delle casse malati e le partecipazioni ai costi (franchigia, aliquota percentuale e contributi ai costi ospedalieri). Negli ultimi decenni i costi a carico dell'assicurazione obbligatoria sono cresciuti drasticamente e per coprirli è stato inevitabile aumentare i premi. In proporzione, questi ultimi sono cresciuti molto di più dei salari¹.

Riduzione dei premi

I premi sono stabiliti pro capite e indipendentemente dal reddito. I Cantoni sono obbligati a ridurre i premi degli assicurati di condizioni economiche modeste e a tal fine ricevono un sussidio dalla Confederazione. Il ceto medio, tuttavia, non beneficia di tale riduzione o ne beneficia solo in parte, tanto che i premi si traducono in un onere sempre più gravoso.

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, detta anche assicurazione di base, è obbligatoria dal 1996 e consente a tutti gli assicurati di accedere alle stesse prestazioni. L'assicurazione obbligatoria copre i costi per le cure in caso di malattia, maternità e – in casi particolari – infortunio ed è finanziata per lo più tramite i premi. Tutti gli assicurati pagano un premio indipendentemente dal proprio reddito e partecipano ai costi con la franchigia, l'aliquota percentuale e il contributo ai costi ospedalieri. Chi versa in condizioni economiche modeste beneficia di una riduzione dei premi finanziata dalla Confederazione e dai Cantoni attraverso gli introiti fiscali.


Gli argomenti del comitato d'iniziativa	→	16
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	18
Il testo in votazione	→	20

L'Iniziativa

L'iniziativa chiede che i premi a carico di tutti gli assicurati ammontino al massimo al 10 per cento del loro reddito disponibile e che l'importo eccedente sia coperto dalla riduzione dei premi. Quest'ultima sarebbe finanziata per almeno due terzi dalla Confederazione e per l'importo rimanente dai Cantoni. La definizione di reddito disponibile così come dei premi determinanti spetterebbe al Parlamento al momento di attuare l'iniziativa.

Iniziativa per premi meno onerosi

Gli assicurati pagano al massimo il 10 % del proprio reddito disponibile



Se il premio determinante supera il 10 % del reddito disponibile, gli assicurati ricevono una riduzione del premio.

Premi: differenze tra i Cantoni

La gestione dell'assistenza sanitaria rientra nella sfera di competenze dei Cantoni. Questi ultimi hanno dunque una grande influenza sui costi. Possono ad esempio stabilire il numero di ospedali e di medici autorizzati a fatturare a carico dell'assicurazione obbligatoria. Questo è uno dei motivi che spiegano le differenze tra i costi sanitari dei Cantoni. I premi delle casse malati variano di molto a seconda del Cantone perché gli assicuratori sono tenuti a stabilirne l'entità in modo tale da garantire la copertura dei costi a livello cantonale.

- 1 Premi: Ufficio federale della sanità pubblica UFSP ([ufsp.admin.ch](https://www.ufsp.admin.ch)) > Dati & statistiche > Assicurazione malattie > Statistica dell'assicurazione malattie obbligatoria > 2022 > Statistik der obligatorischen Krankenversicherung 2022 > Tabella T 03 Prämien&mittl. Prämien je Versicherte OKP > KV305N_STATKV2022-N, disponibile in tedesco e francese);
Salari: Ufficio federale di statistica UST ([bfs.admin.ch](https://www.bfs.admin.ch)) > Trovare statistiche > 03 – Lavoro e reddito > Salari, reddito da lavoro e costo del lavoro > Indice svizzero dei salari > Informazioni supplementari > Tabelle > Indice svizzero dei salari per settore: indice e variazione sulla base 1993 = 100).

Riduzioni dei premi: differenze tra i Cantoni

I Cantoni dispongono di un ampio margine di manovra nel determinare l'entità delle riduzioni dei premi e gli assicurati che ne hanno diritto. Possono ad esempio definire le riduzioni in base all'onere fiscale a carico della popolazione e alle prestazioni sociali (p. es. gli assegni familiari, le prestazioni complementari e l'aiuto sociale). I Cantoni destinano pertanto risorse finanziarie diverse alla riduzione dei premi. Anche l'importo medio pro capite versato da ciascun Cantone può variare considerevolmente.

Finanziamento della riduzione dei premi

Nel 2022 circa un quarto della popolazione, ovvero 2,3 milioni di persone, ha avuto diritto a una riduzione dei premi, per un totale di 2,9 miliardi di franchi di sussidi versati dalla Confederazione e 2,5 miliardi di franchi dai Cantoni. La Confederazione adegua automaticamente il proprio contributo se i costi a carico dell'assicurazione obbligatoria e dunque anche i premi aumentano². I Cantoni invece non sono tenuti a farlo, tanto che, negli ultimi anni, alcuni hanno adattato solo in parte, se non addirittura ridotto, il proprio contributo.

Costi dell'iniziativa

In caso di accettazione dell'iniziativa, la Confederazione e i Cantoni dovrebbero ridurre ulteriormente i premi per diversi miliardi di franchi all'anno. L'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP stima che l'iniziativa comporterebbe per la Confederazione e i Cantoni uscite supplementari di 3,5 fino a 5 miliardi di franchi³. L'importo esatto dipenderà dalle modalità di attuazione dell'iniziativa da parte del Parlamento. Quest'ultimo dovrebbe infatti stabilire i parametri per determinare il reddito disponibile. Il 10 per cento di tale reddito sarebbe il limite oltre il quale in futuro i premi non potrebbero aumentare. Il legislatore dovrebbe inoltre precisare quale premio dovrà servire da base di calcolo⁴.

- 2 La Confederazione accorda ai Cantoni un sussidio per la riduzione dei premi che corrisponde al 7,5 % delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La quota è distribuita in base alla popolazione residente (inclusi i frontalieri) in ciascun Cantone (art. 66 della legge federale sull'assicurazione malattie; [admin.ch](https://www.admin.ch) > Diritto federale > Raccolta sistematica).
- 3 La stima si riferisce all'anno 2020 e si basa sui dati relativi a quell'anno. A seconda dell'evoluzione dei costi della salute le uscite supplementari sono stimate tra i 7 e gli 11,7 miliardi di franchi all'anno fino al 2030 (messaggio del Consiglio federale, FF 2021 2383, n. 4.2.1).

Ripercussioni per gli assicurati

Il numero supplementare di assicurati che beneficerebbero di una riduzione dei premi dipende dall'attuazione dell'iniziativa. Poiché gli assicurati di condizioni economiche modeste ricevono già oggi una riduzione, l'ulteriore sgravio a loro favore sarebbe appena percettibile. Gli altri assicurati i cui premi superano il 10 per cento del reddito disponibile usufruirebbero invece di una riduzione dei premi.

Controprogetto indiretto

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa. Hanno tuttavia elaborato un controprogetto indiretto a livello di legge. Già oggi la Confederazione aumenta automaticamente il proprio contributo per la riduzione dei premi se i costi dell'assicurazione obbligatoria aumentano. Affinché i Cantoni facciano lo stesso, il controprogetto impone loro di versare un contributo minimo per la riduzione dei premi in base ai costi complessivi dell'assicurazione obbligatoria per Cantone. I Cantoni continuerebbero a determinare liberamente l'entità delle riduzioni e gli assicurati che ne hanno diritto. Il controprogetto indiretto obbligherebbe i Cantoni a ridurre i premi per almeno altri 360 milioni di franchi⁵. Alcuni Cantoni adempiono già oggi le esigenze poste dal controprogetto. Il controprogetto non implicherebbe spese supplementari per la Confederazione; il suo contributo continuerebbe a essere adeguato annualmente in base alle norme vigenti. Il controprogetto obbliga inoltre i Cantoni a stabilire la quota massima dei premi delle casse malati sul reddito disponibile dell'assicurato, lasciando tuttavia loro la facoltà di determinarne diversamente l'entità. Il controprogetto entra in vigore se l'iniziativa è respinta e sempre che non sia contestato con successo mediante referendum.

- 4 In caso di accettazione dell'iniziativa, non sarebbe necessariamente preso in considerazione il premio individuale, bensì un premio determinato in base ad un calcolo complessivo. Potrebbe trattarsi ad esempio di un premio medio. L'UFSP calcola già un tale premio a fini statistici stimando e ponderando la ripartizione degli assicurati tra i vari premi.
- 5 L'UFSP ha stimato che il controprogetto avrebbe comportato nel 2020 spese supplementari per i Cantoni pari a circa 360 milioni di franchi (parlamento.ch > Oggetti > 21.063 > Altri documenti > Comunicato stampa > Giovedì 24 agosto 2023 Comunicato stampa CSSS-N > Documenti > Appendice > Übersicht der Mehrkosten der Prämien-Entlastungs-Initiative & der verschiedenen Gegenvorschläge in Millionen Franken gerundet im Basisjahr 2020 (disponibile in tedesco e francese).

Gli argomenti

Comitato d'iniziativa

Negli ultimi 20 anni i premi delle casse malati sono più che raddoppiati, mentre i salari e le pensioni sono rimasti praticamente invariati. L'iniziativa intende fissare un tetto massimo in modo da limitare i premi al 10% del reddito disponibile. Si tratta di una misura che non aiuta soltanto le persone con salari bassi, ma anche le famiglie, le coppie pensionate e le persone con redditi medi. Una famiglia di quattro persone con un reddito medio complessivo di 9000 franchi netti risparmierebbe diverse centinaia di franchi al mese.

I salari stagnano, i premi esplodono

Mentre i premi delle casse malati aumentano da anni, i Cantoni risparmiano a spese del ceto medio. Rispetto a dieci anni fa già oggi una chiara maggioranza dei Cantoni eroga in proporzione alla popolazione meno risorse per la riduzione dei premi. È una tendenza che aggrava ulteriormente il problema dei premi individuali poiché un manager paga per l'assicurazione di base lo stesso importo di una commessa. Occorre dunque aumentare la quota delle riduzioni dei premi in modo da redistribuire i costi più equamente.

Anche per i pensionati e le persone sole

I premi delle casse malati sono come un'imposta, che tutti devono pagare. A differenza delle imposte, tuttavia, per i premi non è previsto alcun tetto massimo, anzi: aumentano di anno in anno. L'iniziativa chiede di stabilire un limite pari al 10% del reddito disponibile. A beneficiarne non saranno soltanto le persone con salari bassi, ma anche le persone sole con un reddito netto fino a circa 5000 franchi.

La politica sarà obbligata ad agire

Oggi gli assicurati pagano il prezzo degli interessi difesi dalle lobby delle case farmaceutiche e del settore sanitario. Finora i gruppi di interesse hanno impedito alla politica di tenere sotto controllo i costi della salute, con la conseguenza di premi più alti per tutti. Se l'iniziativa sarà accettata, la pressione dovuta all'aumento crescente dei costi sanitari si sposterà da chi paga i premi alla politica. La Confederazione e i Cantoni saranno tenuti ad intervenire una volta per tutte per ridurre i prezzi dei medicinali e porre fine alla concorrenza fittizia e costosa tra casse malati.

Chi beneficerà dell'iniziativa?



Famiglia con 2 bambini

Una famiglia di quattro persone con un reddito complessivo di 9000 franchi netti risparmierebbe diverse centinaia di franchi al mese.



Pensionati, persone sole

Beneficerebbero del tetto massimo ai premi i pensionati e le persone sole con un reddito netto fino a 5000 franchi

Fonte: calcoli dell'Unione sindacale svizzera con le cifre dell'Ufficio federale della sanità pubblica e dell'Ufficio federale di statistica; i calcoli si basano sull'assunto che il Parlamento e il Consiglio federale attuino l'iniziativa secondo la proposta del comitato.

Raccomandazione del comitato d'iniziativa

Per tutte queste ragioni, il comitato d'iniziativa raccomanda di votare:

Sì

 premi-accessibili.ch

Il comitato d'iniziativa è l'autore del testo di queste due pagine. In quanto tale è responsabile del suo contenuto e delle scelte lessicali.

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

L'iniziativa sgraverebbe senz'altro una parte della popolazione, ma per la Confederazione e i Cantoni implicherebbe spese supplementari nell'ordine di miliardi di franchi all'anno. Inoltre, l'iniziativa non agisce sulle cause poiché non propone alcuna soluzione al drastico aumento dei costi dell'assicurazione malattie obbligatoria. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno elaborato un controprogetto indiretto che prevede maggiori riduzioni dei premi – seppur in misura minore rispetto all'iniziativa – e introduce un incentivo a frenare l'aumento dei costi. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

L'iniziativa è troppo onerosa

L'iniziativa comporterebbe a livello federale e cantonale costi supplementari molto elevati. La Confederazione e i Cantoni si troverebbero a dover finanziare uscite supplementari pari a diversi miliardi di franchi all'anno, per esempio tramite aumenti di imposta o misure di risparmio in altri settori.

L'iniziativa introduce un nuovo incentivo controproducente

La Confederazione sarebbe tenuta a finanziare due terzi della riduzione dei premi e dovrebbe quindi farsi carico anche di costi che sono fortemente influenzati dai Cantoni. L'assistenza sanitaria compete infatti in larga misura a questi ultimi. L'iniziativa introdurrebbe così un nuovo incentivo controproducente: i Cantoni sarebbero infatti meno sollecitati a gestire la propria assistenza sanitaria in modo efficiente e attento ai costi.

L'iniziativa trascura le cause

L'iniziativa non agisce sulle cause del problema. Non fornisce alcun incentivo a frenare l'aumento dei costi a carico dell'assicurazione obbligatoria e dunque a sgravare gli assicurati. In particolare, non affronta la questione delle prestazioni mediche superflue.

Il controprogetto permette di contenere i costi

Con il controprogetto indiretto, il Consiglio federale e il Parlamento tengono conto della richiesta formulata con l'iniziativa: ciascun Cantone sarebbe obbligato a erogare un contributo minimo per la riduzione dei premi. In questo modo molte persone beneficerebbero di uno sgravio maggiore rispetto a oggi. Inoltre, al contrario dell'iniziativa, il Consiglio federale e il Parlamento introducono un incentivo a contenere i costi sanitari. Infatti, ogni Cantone verserebbe un contributo minimo per la riduzione dei premi commisurato ai costi che ha sostenuto. Frenando l'aumento di tali costi, per esempio tramite una pianificazione ospedaliera efficiente, potrebbe dunque limitare anche gli oneri sostenuti per la riduzione dei premi.

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)».

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

No

 admin.ch/iniziativa-premi-meno-onerosi

§

Testo in votazione

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare
«Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle
casce malati (Iniziativa per premi meno onerosi)»**

del 29 settembre 2023

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito
per i premi delle casce malati (Iniziativa per premi meno onerosi)»,
depositata il 23 gennaio 2020²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 2021³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 23 gennaio 2020 «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casce malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 117 cpv. 3⁴

³ Gli assicurati hanno diritto a una riduzione dei premi dell'assicurazione contro le malattie. I premi a carico degli assicurati ammontano al massimo al 10 per cento del reddito disponibile. La riduzione dei premi è finanziata per almeno due terzi dalla Confederazione e per l'importo rimanente dai Cantoni.

¹ RS 101

² FF 2020 1548

³ FF 2021 2383

⁴ La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e, se necessario, la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

§

Art. 197 n. 12⁵

12. Disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 3 (Riduzione dei premi dell'assicurazione contro le malattie)

Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 117 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione d'esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁵ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

In dettaglio

Iniziativa popolare federale «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)»

Contesto


In Svizzera tutti possono contare su una buona assistenza sanitaria e sulle cure necessarie in caso di malattia. I costi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria. Dalla sua introduzione nel 1996, tali costi sono aumentati drasticamente e di pari passo anche i premi delle casse malati. Ne consegue un onere sempre più gravoso per ampie fasce della popolazione.

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, detta anche assicurazione di base, è obbligatoria dal 1996 e consente a tutti gli assicurati di accedere alle stesse prestazioni. L'assicurazione obbligatoria copre i costi per le cure in caso di malattia, maternità e – in casi particolari – infortunio ed è finanziata per lo più tramite i premi. Tutti gli assicurati pagano un premio indipendentemente dal proprio reddito e partecipano ai costi mediante la franchigia, l'aliquota percentuale e il contributo ai costi ospedalieri. Chi versa in condizioni economiche modeste beneficia di una riduzione dei premi finanziata dalla Confederazione e dai Cantoni attraverso gli introiti fiscali.

Gli argomenti del comitato d'iniziativa	→	26
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	28
Il testo in votazione	→	30

Andamento dei costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, dell'economia nazionale e dei salari nominali



Dal 2012 al 2022 i costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono aumentati di circa il 31 % mentre l'economia nazionale di circa il 10 % pro capite e i salari nominali complessivamente di circa il 6 %.

Fonti: Ufficio federale della sanità pubblica (statistica dell'assicurazione malattie obbligatoria del 2022) e Ufficio federale di statistica (statistica della crescita e della produttività e indice svizzero dei salari sulla base dei dati del Servizio centrale delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni).

L'iniziativa

L'iniziativa obbliga la Confederazione a introdurre un freno ai costi nell'assicurazione obbligatoria e a garantire in collaborazione con i Cantoni, le casse malati e i fornitori di prestazioni che l'aumento dei costi non sia nettamente superiore all'incremento dei salari medi e alla crescita dell'economia nazionale.

Ruolo dei partner tariffali

Il prezzo al quale può essere fatturata una prestazione medica è convenuto dai partner tariffali. Si tratta da un lato delle associazioni mantello delle casse malati e dall'altro di quelle dei fornitori di prestazioni (p. es. medici, ospedali, farmacie, laboratori, case di cura). Le convenzioni tariffali necessitano dell'approvazione dall'autorità competente. L'iniziativa chiede che i partner tariffali adottino misure vincolanti per contenere i costi.

Misure obbligatorie per contenere i costi

Se due anni dopo l'accettazione dell'iniziativa l'aumento dei costi sanitari è superiore di oltre il 20% rispetto all'aumento dei salari ed entro tale termine i partner tariffali non hanno adottato misure, la Confederazione e i Cantoni devono prendere provvedimenti per ridurre i costi, con effetto a partire dall'anno successivo. L'entità dell'aumento dei costi consentito a lungo termine dovrà essere stabilita nella legge dal Parlamento.

La legge disciplina l'attuazione

L'iniziativa non specifica il meccanismo del freno ai costi e neppure le misure che devono essere adottate dalla Confederazione e dai Cantoni per contenerli. Il Parlamento deve stabilirlo nella legge.

Cause dell'aumento dei costi

L'aumento dei costi sanitari è riconducibile a molteplici fattori. Innanzitutto aumenta il numero delle persone anziane e dunque anche quello dei malati cronici, i quali necessitano di più trattamenti medici. Con l'aumento dell'età, le spese sanitarie tendono così a moltiplicarsi¹. Si prevede che entro il 2050 il numero degli ultraottantenni in Svizzera sarà più che raddoppiato². Anche i progressi della medicina e delle tecnologie associate possono poi determinare maggiori costi proprio perché le possibilità terapeutiche diventano più numerose e più efficaci, e sono quindi anche più utilizzate. Infine, nel sistema sanitario sussistono doppioni, incentivi controproducenti e strutture inefficienti che si traducono in numerosi trattamenti ingiustificati dal punto di vista medico. Si stima che il potenziale di risparmio ammonti a diversi miliardi di franchi³.

- 1 Ufficio federale della sanità pubblica: Statistica dell'assicurazione malattie obbligatoria 2022 (STAT KV 22), «T 2.06 Bruttoleistungen nach Altersklasse und Geschlecht» ([🔗 ufsp.admin.ch](https://www.ufsp.admin.ch) > Dati & statistiche > Assicurazione malattie: statistiche > Statistica dell'assicurazione malattie obbligatoria, disponibile in tedesco e francese).
- 2 Ufficio federale di statistica (2020): «Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz, 2020–2050», pag. 12 ([🔗 bfs.admin.ch](https://www.bfs.admin.ch) > Trovare statistiche > Popolazione > Evoluzione futura > Scenari per la Svizzera > Publikationen, disponibile in tedesco e francese).
- 3 Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie ZHAW e INFRAS (2019): «Effizienzpotenzial bei den KVG-pflichtigen Leistungen» ([🔗 ufsp.admin.ch](https://www.ufsp.admin.ch) > Assicurazioni > Assicurazioni malattie > Progetti di revisione in corso > Modifica LAMal: definizione di obiettivi di costo e di qualità > Documenti).

Misure di contenimento dei costi adottate dal Consiglio federale

Nel settore sanitario le competenze sono suddivise tra la Confederazione e i Cantoni. I Cantoni sono ad esempio responsabili dell'autorizzazione dei medici e della pianificazione del numero di ospedali. Negli ultimi anni la Confederazione ha adottato, negli ambiti di sua competenza, misure che hanno permesso di ridurre i costi sanitari di diverse centinaia di milioni di franchi all'anno. Tra i provvedimenti adottati figurano tra l'altro la riduzione dei prezzi dei medicinali e l'adeguamento delle tariffe delle analisi di laboratorio o delle prestazioni mediche ambulatoriali. Nel 2018 il Consiglio federale ha inoltre deciso due ampi pacchetti di misure per il contenimento dei costi e ha sottoposto al Parlamento 16 provvedimenti. Alcuni hanno ottenuto l'approvazione della maggioranza e sono stati attuati mentre altri sono ancora oggetto delle deliberazioni parlamentari.

Controprogetto indiretto

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa. Hanno tuttavia elaborato un controprogetto indiretto a livello di legge in virtù del quale il Consiglio federale stabilisce la percentuale massima dell'aumento dei costi a carico dell'assicurazione obbligatoria. Gli attori del sistema sanitario sono tenuti a definire e motivare l'aumento dei costi previsto per ciascun ambito al fine di garantire maggiore trasparenza. In caso di superamento degli obiettivi di costo, il Consiglio federale o i Cantoni devono vagliare misure correttive. Il controprogetto entra in vigore se l'iniziativa è respinta e sempre che non sia contestato, con successo, mediante referendum.

Gli argomenti

Comitato d'iniziativa

I premi delle casse malati sono in aumento da anni a causa della crescita incontrollata dei costi della salute. L'iniziativa chiede pertanto di introdurre un freno ai costi sanitari che obblighi tutti gli attori, tra cui i Cantoni, gli ospedali, i medici, le casse malati e le aziende farmaceutiche, a concordare provvedimenti per ridurli qualora crescano in misura nettamente maggiore rispetto ai salari. Solo così riusciremo a frenare in modo duraturo l'aumento dei premi.

Di cosa si tratta?

I premi delle casse malati aumentano da anni e stanno svuotando sempre più le nostre tasche. Oggi una famiglia composta da 4 persone paga fino a 15 000 franchi all'anno per i premi delle casse malati. L'esplosione dei premi è, tuttavia, soltanto il riflesso dei crescenti costi sanitari. Per risolvere il problema in modo duraturo è indispensabile attivare ora il freno ai costi.

Come funziona il freno ai costi?

Il funzionamento del freno ai costi è lo stesso di quello collaudato del freno all'indebitamento della Confederazione. Se i costi sanitari aumentano di oltre il 20 % all'anno rispetto ai salari, la Confederazione, insieme a tutti gli attori coinvolti, adotta provvedimenti al fine di ridurli. Tra il 2010 e il 2020, i costi sanitari a carico dell'assicurazione di base sono aumentati in media del 3 % all'anno, mentre i salari di appena lo 0,7 %. I costi sono dunque cresciuti del 400 % in più rispetto ai salari e oggi ammontano a oltre 30 miliardi all'anno.

Quali sono i provvedimenti concreti?

Secondo un rapporto di esperti della Confederazione, già oggi sarebbe possibile risparmiare 6 miliardi di franchi all'anno nel settore dell'assicurazione obbligatoria senza compromettere la qualità delle prestazioni. Il mandato è chiaro: tutti gli attori coinvolti devono concordare provvedimenti vincolanti qualora i costi aumentino più di quanto indicato dall'iniziativa. Grazie all'iniziativa sono create le necessarie basi costituzionali.

Effetto correttivo

Il sistema attuale è pieno di falsi incentivi. Il sistema sanitario è infatti l'unico settore in cui gli attori determinano autonomamente il prezzo e le prestazioni che intendono fatturare. Il freno ai costi è dunque l'unico modo per generare consapevolezza dei costi nel sistema sanitario.

Si rischiano razionamenti?

No, al contrario: l'iniziativa chiede che tutti gli attori si assumano una volta per tutte le proprie responsabilità per l'esplosione dei costi e che la smettano di battersi per accaparrarsi la propria fetta di torta a spese degli assicurati. Mentre i medici di famiglia, i pediatri e il personale infermieristico sopportano già oggi il peso del sistema, altri si arricchiscono in modo vergognoso.

Si rischia la riduzione delle prestazioni?

No, vogliamo che la Svizzera continui ad avere il migliore sistema sanitario al mondo. A fronte di costi complessivi pari a oltre 90 miliardi di franchi all'anno, deve essere possibile offrire alla popolazione un'assistenza medica adeguata, sostenibile e accessibile a tutti.

Raccomandazione del comitato d'iniziativa

Per tutte queste ragioni, il comitato d'iniziativa raccomanda di votare:

Sì

 <https://freinauxcouts-maintenant.ch>

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

L'aumento dei premi delle casse malati rappresenta un onere sempre più gravoso per le persone con redditi medio-bassi. Il meccanismo del freno ai costi chiesto dall'iniziativa è tuttavia troppo rigido. Vi sono infatti ragioni plausibili se i costi sanitari lievitano: per esempio l'invecchiamento della popolazione e i progressi della medicina. Contrariamente all'iniziativa, il controprogetto indiretto del Consiglio federale e del Parlamento tiene conto di tali fattori. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Diagnosi corretta, strumento sbagliato

L'iniziativa evidenzia un problema grave: i costi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie aumentano eccessivamente. Il sistema presenta strutture inefficienti e i trattamenti forniti sono più numerosi di quelli necessari dal punto di vista medico. La soluzione proposta dall'iniziativa è tuttavia troppo rigida: collega infatti l'aumento dei costi consentito al solo andamento dei salari e dell'economia nazionale, e così facendo trascura i motivi alla base dell'aumento dei costi, come per esempio i progressi della medicina o l'invecchiamento della popolazione.

Occorrono approcci differenziati

In un settore così essenziale come quello dell'assistenza sanitaria, è fondamentale adottare un approccio quanto più differenziato possibile. In base a come sarà attuata l'iniziativa vi è il pericolo che l'andamento dei costi sia frenato in modo troppo drastico. Potrebbe infatti accadere che determinati trattamenti necessari non siano più forniti o non lo siano più in tempi brevi. L'assistenza sanitaria offerta alla popolazione potrebbe peggiorare.

Non si tiene conto dell'invecchiamento della popolazione

Durante la vecchiaia occorre sostenere maggiori spese per la salute, per esempio a causa di malattie croniche come il cancro o il diabete. Pertanto, in una società con un numero crescente di persone anziane, i costi dell'assistenza sanitaria aumentano. Occorre tenere conto di questo fattore che invece l'iniziativa trascura.

Non si tiene conto dei progressi della medicina

Negli ultimi decenni la medicina ha fatto enormi passi avanti. Malattie un tempo incurabili, oggi possono essere trattate con successo. Nessuno vuole rinunciare a queste nuove, e spesso costose, possibilità terapeutiche. L'iniziativa non considera i progressi della medicina.

Il controprogetto crea trasparenza

Il Consiglio federale e il Parlamento tengono conto delle richieste formulate con l'iniziativa tramite il controprogetto indiretto. Esso garantisce la necessaria trasparenza dei costi sanitari. Tutti gli attori dovranno motivare gli aumenti dei costi ritenuti inevitabili. Le strutture inefficienti potranno essere meglio identificate e le prestazioni non necessarie sotto il profilo medico saranno ridotte. Nel contempo, si potrà tenere conto di quegli aspetti di natura medica che inevitabilmente comportano un aumento dei costi, ad esempio l'invecchiamento della popolazione o le nuove possibilità terapeutiche.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)».

No

[🔗 admin.ch/iniziativa-freno-ai-costi](https://www.admin.ch/iniziativa-freno-ai-costi)

§

Testo in votazione

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare
«Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario
(Iniziativa per un freno ai costi)»**

del 29 settembre 2023

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)», depositata il 10 marzo 2020²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 2021³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 10 marzo 2020 «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 117 cpv. 3 e 4⁴

³ La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, gli assicuratori-malattie e i fornitori di prestazioni, disciplina l'assunzione dei costi da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in modo che, mediante incentivi efficaci, i costi evolvano conformemente all'economia nazionale e ai salari medi. A tal fine introduce un freno ai costi.

⁴ La legge disciplina i particolari.

¹ RS 101

² FF 2020 4282

³ FF 2021 2819

⁴ La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e, se necessario, la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

§

Art. 197 n. 12⁵

12. Disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 3 e 4 (Assicurazione contro le malattie e gli infortuni)

Se due anni dopo l'accettazione dell'articolo 117 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni l'aumento dei costi medi per assicurato e per anno nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è superiore di oltre un quinto all'evoluzione dei salari nominali ed entro tale data gli assicuratori-malattie e i fornitori di prestazioni (partner tariffali) non hanno definito misure vincolanti per contenere l'aumento dei costi, la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, prende provvedimenti per ridurre i costi, con effetto a partire dall'anno successivo.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁵ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

In dettaglio

Iniziativa popolare «Per la libertà e l'integrità fisica»

Gli argomenti del comitato d'iniziativa	→	36
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	38
Il testo in votazione	→	40

Contesto

Durante la pandemia di COVID-19 il Consiglio federale e i Cantoni hanno adottato misure in parte anche drastiche con l'obiettivo di frenare la diffusione del virus, proteggere la popolazione ed evitare un sovraccarico degli ospedali. La Svizzera ha puntato da subito sull'acquisto di nuovi vaccini. La vaccinazione era un aspetto essenziale della strategia di gestione della pandemia. La popolazione svizzera ha potuto vaccinarsi a partire dal 2021; circa il 70 per cento ha usufruito di questa possibilità. In seguito sono state revocate diverse misure di protezione. Per le persone che non erano né vaccinate né guarite hanno invece continuato a persistere temporaneamente alcune restrizioni.

Testo dell'iniziativa

Il testo dell'iniziativa non contiene il termine «vaccinazione». Esso prevede in via generale che gli interventi statali nell'integrità fisica e psichica necessitino del consenso della persona interessata. Inoltre, la persona che rifiuta di dare il proprio consenso non può né essere punita né subire per questo pregiudizi sociali o professionali.

Integrità fisica

L'integrità fisica e psichica è già oggi sancita nella Costituzione federale quale diritto fondamentale (art. 10 cpv. 2 Cost.). Questo diritto protegge il corpo umano da qualsiasi ingerenza dello Stato. Sono ammesse ingerenze soltanto se la persona interessata vi acconsente. Tuttavia, i diritti fondamentali non sono assoluti; a determinate condizioni lo Stato può limitarli.

Restrizioni dei diritti fondamentali

I diritti fondamentali possono essere limitati solo a severe condizioni. Innanzitutto deve esserci un interesse pubblico preponderante oppure i diritti fondamentali di altre persone devono essere minacciati. Inoltre, la restrizione deve sempre fondarsi su una base legale ed essere proporzionata allo scopo. A queste condizioni, la polizia può ad esempio perquisire o arrestare persone sospette.

Obbligo vaccinale

Lo Stato deve rispettare il diritto all'integrità fisica e psichica anche in ambito vaccinale. Una vaccinazione senza consenso è esclusa. La legge sulle epidemie prevede tuttavia, in determinate situazioni eccezionali, la possibilità di introdurre un obbligo vaccinale limitato nel tempo per gruppi specifici di persone, qualora la popolazione non possa essere protetta con altre misure più blande. In tal senso, ad esempio, può essere disposto un obbligo vaccinale per il personale occupato in reparti sensibili degli ospedali. Chi rifiuta di farsi vaccinare deve eventualmente essere trasferito in altri reparti; anche in questi casi è comunque esclusa una vaccinazione senza consenso. Sinora le autorità non hanno mai disposto un obbligo vaccinale a livello federale, neppure durante la pandemia di COVID-19.

**Restrizioni
per le persone
non vaccinate**

Nell'ultima fase della pandemia le persone non vaccinate erano soggette ad alcune restrizioni: a seguito del forte aumento del numero di ammalati di COVID-19, per un certo periodo di tempo in ristoranti e altre strutture sono state ammesse solo le persone vaccinate o guarite. L'obiettivo di queste misure era di evitare maggiori restrizioni per tutta la popolazione e per le aziende.

**Conseguenze
dell'accettazione**

Il testo dell'iniziativa contempla in linea di principio tutte le attività della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che incidono in qualsiasi modo sul corpo umano, come ad esempio le attività di polizia. Qualora l'iniziativa fosse accettata, le conseguenze su queste attività dipenderebbero dalle modalità di attuazione e dalla giurisprudenza. Competenti in tal caso sarebbero i parlamenti, i tribunali e le altre autorità a livello federale, cantonale e comunale.

Gli argomenti

Comitato d'iniziativa

Ebbene sì, in questa votazione siamo confrontati alla seguente domanda: vogliamo continuare ad avere anche in futuro la possibilità di decidere liberamente del nostro corpo? Uno schiavo risponderebbe con un convinto e deciso sì poiché sa cosa significa essere sottomesso. L'essere umano è libero solo se egli stesso – e non la politica – può stabilire, sotto la propria responsabilità, con un sì convinto, cosa viene introdotto nel suo corpo. Non fate mai affidamento unicamente sulla politica, in quanto nessuno sa come sarà il mondo tra cinque anni.

Sì all'ultimo baluardo della libertà

Né i politici né l'industria farmaceutica né le organizzazioni internazionali devono poter decidere se introdurre nel nostro corpo un microchip impiantabile, una nanoparticella, un elemento geneticamente modificato, un vaccino o altro, punto! Votiamo pertanto sì all'ultimo baluardo della libertà!

Microchip per i lavoratori

Nel 2018 il Parlamento europeo ha presentato lo studio «The Use of Chip Implants for Workers» (L'impiego di microchip impiantabili nei lavoratori), in cui viene illustrato l'uso di microchip impiantabili nei lavoratori europei e in cui a pagina 22 si asserisce che non può esservi ingerenza della pubblica autorità se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura necessaria per la sicurezza nazionale, il benessere economico del Paese, la prevenzione di disordini o reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (art. 8 cpv. 2 CEDU). In futuro queste decisioni potranno essere prese anche dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)? Perché mai è stato realizzato questo studio? Saremo sorvegliati?

Finalmente certezza del diritto

Non è la Costituzione che deve fondarsi sulle leggi, bensì le leggi che devono fondarsi sulla Costituzione. Un sì all'iniziativa popolare permetterà finalmente al Parlamento di sancire per legge cosa s'intende per violazione dell'integrità fisica, creando in tal modo certezza del diritto.

**Trattato dell'OMS
sulle pandemie:
giuridicamente nullo?**

In caso di sì all'iniziativa il Consiglio federale dovrà decidere: si applica la Costituzione o un trattato elaborato dall'OMS, un'autorità che non è stata eletta da noi?

**Cos'è la verità?
E cos'è la libertà?**

Nella sua proposta al Parlamento il Consiglio federale afferma che «già oggi in Svizzera nessuno può essere obbligato a vaccinarsi contro la sua volontà». Questa frase corrisponde alla verità se le persone vaccinate vengono poi escluse? Il personale sanitario è ancora libero se si considera che Jürg Grossen, presidente del Partito verde liberale svizzero, il 17 luglio 2021 ha richiesto, sui media, di costringere le persone non vaccinate a portare un segno distintivo visibile? Sottoposti a una tale pressione psichica decidiamo ancora liberamente o sotto costrizione? Sono queste le domande che dobbiamo porci e l'unica risposta è sì all'iniziativa per la libertà e l'integrità fisica!

**Raccomandazione
del Comitato
d'iniziativa**

Per tutte queste ragioni, il comitato d'iniziativa raccomanda di votare:

Sì

 liberta-integrita.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa poiché il suo obiettivo principale, ossia il rispetto dell'integrità fisica, è già sancito nella Costituzione federale quale diritto fondamentale. In questo senso, già oggi nessuno può essere vaccinato senza il suo consenso. Non sono inoltre chiare le conseguenze concrete dell'iniziativa in caso di una sua accettazione, ad esempio per le attività giudiziarie e di polizia. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Diritto fondamentale garantito

Il diritto all'integrità fisica e psichica è già sancito nella Costituzione federale quale diritto fondamentale. Tale diritto protegge il corpo umano da ingerenze dello Stato e può essere limitato solo per motivi molto importanti e alle condizioni stabilite dalla Costituzione stessa.

Coercizione vaccinale esclusa

Lo sviluppo di vaccini è una grande conquista della medicina. Le vaccinazioni hanno contribuito a eradicare una serie di malattie trasmissibili, come il vaiolo. Durante la pandemia di COVID-19, la vaccinazione si è dimostrata un mezzo efficace per proteggere le persone da decorsi gravi della malattia. Il diritto all'integrità fisica si applica anche nel caso delle vaccinazioni: già oggi in Svizzera nessuno può essere vaccinato senza il suo consenso.

Disparità di trattamento solo in casi eccezionali

In situazioni eccezionali, restrizioni temporanee per le persone non vaccinate possono contribuire a evitare un sovraccarico del sistema sanitario e misure più restrittive per tutti. Durante la pandemia di COVID-19, ad esempio, alle persone non vaccinate è stato temporaneamente proibito l'accesso ai ristoranti e ad altre strutture per evitare chiusure generalizzate.

**Conseguenze
incerte**

L'iniziativa è formulata in termini così generici e vaghi che non è chiaro a quali condizioni lo Stato potrebbe ancora effettuare interventi necessari che incidono sull'integrità fisica di una persona. Questa incertezza concerne numerosi compiti statali, come le attività di polizia, l'esecuzione delle pene o il settore dell'asilo. A seconda delle modalità di attuazione e della giurisprudenza, l'adempimento di compiti essenziali da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni potrebbe divenire più complicato.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Per la libertà e l'integrità fisica».

No

 [admin.ch/integrita-fisica](https://www.admin.ch/integrita-fisica)

§

Il testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la libertà e l'integrità fisica»

del 29 settembre 2023

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per la libertà e l'integrità fisica»,
depositata il 16 dicembre 2021²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 2022³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 16 dicembre 2021 «Per la libertà e l'integrità fisica» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Gli interventi nell'integrità fisica o psichica di una persona necessitano del suo consenso. La persona interessata non può essere punita né subire pregiudizi sociali o professionali per aver rifiutato di dare il suo consenso.

Art. 197 n. 12⁴

12. Disposizione transitoria dell'art. 10 cpv. 2^{bis} (Diritto all'integrità fisica e psichica)

L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 10 capoverso 2^{bis} al più tardi entro un anno dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

¹ RS 101

² FF 2022 195

³ FF 2023 59

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

§**Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

In dettaglio

Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili

Contesto

Durante i mesi freddi il nostro Paese deve fare affidamento sulle importazioni di energia elettrica, senza avere tuttavia la certezza di poter sempre importarne i quantitativi necessari. Da un lato, ciò è dovuto ai conflitti in atto sul piano internazionale, si pensi ad esempio alla guerra in Ucraina. Dall'altro, nei Paesi europei la sostituzione dei vettori energetici fossili comporta un aumento del consumo di elettricità. La Svizzera non può quindi contare sul fatto che sarà sempre possibile importare elettricità a sufficienza e potrebbe trovarsi a dover affrontare situazioni di penuria.

Aumento della produzione nazionale

Per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, occorre potenziare la produzione nazionale di energia elettrica. A tal fine nell'autunno 2023 il Parlamento ha adottato la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili. Il progetto comprende sia strumenti di promozione sia nuove prescrizioni in materia di produzione, trasporto, stoccaggio e consumo di elettricità. Permette di realizzare in tempi brevi impianti per la produzione di elettricità a partire da energie rinnovabili, come acqua, sole, vento e biomassa.

Gli argomenti del comitato referendario	→	46
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	48
Il testo in votazione	→	50

Nuovi impianti soprattutto sugli edifici

Nel 2017, accettando in votazione la revisione totale della legge sull'energia, il Popolo ha approvato il potenziamento della produzione di elettricità a partire da energie rinnovabili in Svizzera. Il presente progetto proroga di cinque anni e completa gli strumenti di promozione delle energie rinnovabili introdotti allora. Il potenziale maggiore in termini di incremento globale risiede nello sfruttamento dell'energia solare sugli edifici. Per questo motivo continueranno a essere versati contributi finanziari per gli impianti solari installati sui tetti e sulle facciate. Il progetto prevede inoltre di armonizzare a livello nazionale le tariffe minime relative all'immissione in rete di elettricità solare. Potranno anche essere costituite comunità locali di energia elettrica che consentiranno di vendere e acquistare all'interno di uno stesso quartiere l'elettricità solare autoprodotta.

Natura e paesaggio

I grandi impianti hanno un impatto sulla natura e sul paesaggio, ma in cambio producono elettricità. Tra questi interessi contrastanti è necessario creare un giusto equilibrio. Nei territori degni di particolare tutela, ovvero nei biotopi d'importanza nazionale e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo, la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica continuerà a essere vietata. La nuova legge introduce talune eccezioni al riguardo, ad esempio per alcuni margini proglaciali.

Territori per impianti di interesse nazionale

A partire da una grandezza e un'importanza determinate, gli impianti eolici e solari sono considerati impianti di interesse nazionale. Il progetto prevede che se sono realizzati in territori che si prestano all'impiego dell'energia eolica e solare e non sono situati in paesaggi protetti d'importanza nazionale, tali impianti potranno usufruire di condizioni di pianificazione agevolate. Spetta ai Cantoni definire questi territori tenendo conto degli interessi legati alla protezione del paesaggio, delle acque, della foresta e dell'agricoltura. Agevolare le condizioni di pianificazione non significa concedere automaticamente l'autorizzazione per questi impianti: ogni progetto continuerà a essere valutato e autorizzato singolarmente.

Progetti di centrali idroelettriche

La legge prevede il potenziamento di centrali idroelettriche esistenti e la costruzione di nuove centrali per garantire la disponibilità di quantitativi sufficienti di elettricità durante l'inverno. Contiene un elenco di 15 progetti particolarmente adatti a questo scopo, tra cui figurano nuove costruzioni e l'innalzamento di dighe. I rappresentanti delle organizzazioni di protezione dell'ambiente Pro Natura e WWF, della Federazione Svizzera di Pesca, dei Cantoni e delle aziende del settore elettrico hanno in linea di massima raggiunto un'intesa riguardo a questi progetti in occasione di una tavola rotonda. Il Parlamento ha dal canto suo voluto includere un ulteriore progetto idroelettrico. In ogni caso, per ogni progetto realizzato sarà necessario prevedere misure aggiuntive a favore della biodiversità e del paesaggio.

Partecipazione popolare

La legge garantisce i diritti democratici della popolazione di concorrere al processo decisionale. Nei Comuni, ad esempio, continuerà a essere possibile votare su progetti concreti. Le possibilità di esprimere un parere verranno parzialmente meno soltanto nel caso della costruzione o del potenziamento delle 16 centrali idroelettriche menzionate nella legge, in quanto non sarà necessario elaborare un piano di utilizzazione.

Possibilità di ricorso e Stato di diritto

L'integrazione nella legge di un elenco di progetti di centrali idroelettriche limita le possibilità di sottoporli al vaglio di un tribunale. Privati e associazioni continueranno a poter ricorrere. Tuttavia, rispetto a oggi è probabile che le condizioni di pianificazione agevolate ridurranno le prospettive di successo di un ricorso. Lo stesso vale per i ricorsi contro la costruzione di impianti eolici e grandi impianti solari nei territori considerati adeguati. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno scelto questo modo di procedere poiché ritengono indispensabile costruire impianti supplementari in considerazione del crescente fabbisogno di elettricità.

**Efficienza
energetica**

Aumentando l'efficienza del consumo di elettricità, diminuirà il numero di nuovi impianti di produzione che dovrà essere costruito. Il progetto prevede pertanto misure volte ad aumentare l'efficienza energetica. I fornitori di elettricità saranno ad esempio tenuti a contribuire al miglioramento di tale efficienza, fornendo consulenza alle economie domestiche o sostenendo le aziende nell'installazione di impianti efficienti dal punto di vista energetico.

**Flessibilità sulla
rete elettrica**

Sempre più spesso l'elettricità è prodotta da impianti solari di piccole dimensioni all'interno di quartieri e di piccoli centri urbani. L'immissione decentralizzata può però portare a un sovraccarico delle reti elettriche. Il progetto contiene dunque misure volte a integrare in modo efficiente e sicuro nella rete l'elettricità così prodotta. Tra queste figura ad esempio l'introduzione di tariffe dinamiche che incitano a non consumare energia elettrica nei momenti di maggiore sollecitazione della rete. In tal modo si intende ridurre al minimo la necessità di ampliare le reti elettriche.

**Riserva per
l'inverno**

La legge prevede infine la costituzione di riserve di energia per l'inverno che contribuiscono a scongiurare il rischio di penurie di elettricità. Prima fra tutte la riserva idroelettrica nei bacini di accumulazione: i gestori delle grandi centrali idroelettriche avranno l'obbligo, contro indennizzo, di mantenere nel proprio impianto una quantità sufficiente di acqua per la produzione di elettricità durante i mesi freddi.

**Sicurezza
dell'approvvigio-
namento grazie
all'innovazione**

Il progetto mira a rafforzare l'approvvigionamento elettrico nazionale a breve e medio termine. A tal fine include anche nuove prescrizioni riguardanti la produzione, lo stoccaggio, il trasporto sulla rete e l'impiego efficiente dell'energia elettrica, che intendono incoraggiare un maggiore ricorso a tecnologie innovative.

Gli argomenti

Comitato referendario

La legge sulle energie rinnovabili facilita il disboscamento e permette di devastare il paesaggio e distruggere biotopi protetti. Limita la sovranità del Popolo, dei Cantoni, se non addirittura dei Comuni. Eppure le alternative per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico non mancano. Invece di accettare di arrecare un danno così grave alla nostra natura e alla nostra democrazia, occorre dapprima sfruttare il potenziale del fotovoltaico sugli edifici e sulle infrastrutture esistenti!

Ponderazione degli interessi falsata

Finora la realizzazione di un nuovo parco solare o eolico richiedeva una specifica ponderazione degli interessi, in particolare tra la protezione della natura e la produzione di energia. La nuova legge porterà la produzione di elettricità a prevalere praticamente su qualsiasi altro interesse (alcuni alpeggi potranno per esempio essere ricoperti di pannelli solari).

Distruzione dei nostri paesaggi

La legge dà il via libera alla costruzione di infrastrutture per la produzione elettrica in paesaggi protetti, iscritti nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP), senza che debbano essere prese misure di protezione o di sostituzione.

Parchi solari nelle Alpi

Giganteschi parchi solari potranno essere costruiti nelle Alpi, sull'Altopiano e nel Giura. Alcuni dei più bei tesori del nostro Paese subiranno danni irreparabili.

Disboscamento facilitato

La legge renderà più facile l'abbattimento di boschi e foreste per installare impianti eolici. Per lottare contro i cambiamenti climatici le foreste sono le nostre migliori alleate, e lo saranno anche per le generazioni future. La loro conservazione è una nostra priorità.

Nuova diga nei pressi del Cervino

Verranno sommerse intere aree naturali: la nuova legge autorizza infatti la realizzazione di 16 nuove centrali idroelettriche, tra cui le dighe del Trift (BE) e del Gorner (VS).

**Attacco alla
democrazia**

La legge dà al Consiglio federale la facoltà di abbreviare le procedure di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, indipendentemente dal fatto che siano situati in piena natura o in prossimità di abitazioni. Ciò limita la sovranità del Popolo, dei Cantoni, se non addirittura dei Comuni. Potrebbe inoltre venire meno la possibilità di indire un referendum a livello locale.

**Sui tetti, non in
piena natura**

La legge va rielaborata in modo da garantire la protezione della natura, compatibilmente con le necessità legate alla transizione energetica e alla sicurezza dell'approvvigionamento. Esistono infatti soluzioni alternative che non prevedono di devastare la natura. Occorre concentrarsi sul risparmio di energia e sulle potenzialità del fotovoltaico sugli edifici e sulle infrastrutture esistenti! Questa legge va respinta poiché deturpa il paesaggio in prossimità delle abitazioni e in piena natura e calpesta i diritti del Popolo!

**Raccomandazione
del comitato
referendario**

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

No

 LeggeElettricitano.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

La legge crea i presupposti per incrementare rapidamente la produzione nazionale di elettricità a partire da energie rinnovabili, nel rispetto della natura e del paesaggio. È fondamentale agire in tempi brevi affinché la popolazione e l'economia svizzere possano continuare a fare affidamento su un approvvigionamento elettrico sicuro. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Sicurezza dell'approvvigionamento

Per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, gli impianti solari collocati sugli edifici offrono il potenziale maggiore e i tempi di realizzazione più brevi. La legge garantisce che questo potenziale possa essere sfruttato. Agevola inoltre la tempestiva costruzione di impianti di produzione di interesse nazionale destinati allo sfruttamento della forza idrica e dell'energia solare ed eolica.

Indipendenza

Il rapido incremento della produzione nazionale di elettricità rende la Svizzera meno dipendente dalle importazioni e, insieme alla costituzione di una riserva energetica, riduce il rischio di situazioni di approvvigionamento critiche. La legge rafforza così l'indipendenza dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico.

Rispetto della natura e del paesaggio

Il potenziamento dei grandi impianti per la produzione di elettricità tiene debitamente conto della natura e del paesaggio. Nei territori degni di particolare tutela la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica continuerà a essere in linea di principio vietata.

Solo territori adeguati

Diversamente da quanto avviene oggi, gli impianti eolici e i grandi impianti solari particolarmente importanti dal punto di vista della sicurezza dell'approvvigionamento del nostro Paese saranno costruiti solo in territori definiti, considerati adeguati per lo sfruttamento dell'energia eolica e solare. Ciò permette di preservare la natura e il paesaggio.

Sostegno da parte delle organizzazioni ambientaliste

Per quanto riguarda gli impianti idroelettrici ad accumulazione, la legge pone l'accento su progetti che hanno sostanzialmente messo d'accordo le grandi organizzazioni di protezione dell'ambiente WWF e Pro Natura nonché la Federazione Svizzera di Pesca. Il potenziamento avverrà pertanto in modo mirato e compatibile con le esigenze di protezione della natura e del paesaggio.

Diritti democratici garantiti

Le agevolazioni in materia di pianificazione concesse agli impianti eolici e solari di una certa importanza non incidono sui diritti democratici della popolazione di concorrere al processo decisionale. Continuerà a essere possibile votare su progetti concreti.

Incentivi agli investimenti senza nuovi obblighi e tasse

L'installazione di impianti solari sui tetti e sulle facciate continuerà a beneficiare di contributi finanziari. Il Consiglio federale e il Parlamento preferiscono infatti creare incentivi agli investimenti, piuttosto che introdurre nuovi obblighi. Il potenziamento del fotovoltaico non imporrà nuove tasse ai consumatori di energia elettrica.

Attuazione di obiettivi più a lungo termine

Nel giugno 2023 la legge sul clima e sull'innovazione è stata accettata in votazione popolare. Essa stabilisce che la Svizzera deve raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. La legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili è un presupposto essenziale per raggiungere quest'obiettivo.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili.

Sì

[📄 admin.ch/approvvigionamento-elettrico-sicuro](https://admin.ch/approvvigionamento-elettrico-sicuro)

§

Il testo in votazione

**Legge federale
su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie
rinnovabili
(Modifica della legge federale sull'energia e della legge
sull'approvvigionamento elettrico)**

del 29 settembre 2023

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 2021¹,
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 30 settembre 2016² sull'energia

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Scopo, obiettivi e principi

Art. 2 Obiettivi di incremento della produzione di elettricità generata
da energie rinnovabili

¹ La produzione di elettricità generata da energie rinnovabili, esclusa la forza idrica, deve ammontare nel 2035 almeno a 35 000 GWh e nel 2050 almeno a 45 000 GWh.

² La produzione netta di elettricità generata dalla forza idrica deve ammontare nel 2035 almeno a 37 900 GWh e nel 2050 almeno a 39 200 GWh. Nel caso delle centrali di pompaggio, è computata soltanto la produzione proveniente da affluenti naturali.

³ L'importazione netta di elettricità nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo (semestre invernale) non può superare il valore indicativo di 5 TWh.

⁴ Il Consiglio federale definisce ogni cinque anni obiettivi intermedi globali e per singole tecnologie, la prima volta un anno dopo l'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge. Vigila sul raggiungimento degli obiettivi e adotta tempestivamente le misure del caso.

¹ FF 2021 1666

² RS 730.0



Art. 2a Aumento temporaneo della produzione di elettricità mediante una riduzione del deflusso residuale

In situazione di penuria imminente, il Consiglio federale può obbligare i gestori di centrali idroelettriche per le quali il deflusso residuale è stato aumentato conformemente agli articoli 31 capoverso 2 e 33 della legge federale del 24 gennaio 1991³ sulla protezione delle acque (LPAC) ad aumentare temporaneamente la produzione di elettricità, nel rispetto del deflusso minimo secondo l'articolo 31 capoverso 1 LPAC e sempre che l'aumento della produzione sia tecnicamente possibile.

Art. 3 Obiettivi di consumo

¹ Il consumo medio annuo pro capite di energia è ridotto, rispetto al 2000, del 43 per cento entro il 2035 e del 53 per cento entro il 2050.

² Il consumo medio annuo pro capite di elettricità è ridotto, rispetto al 2000, del 13 per cento entro il 2035 e del 5 per cento entro il 2050.

Art. 10 cpv. 1–1^{ter}

¹ I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 1979⁴ sulla pianificazione del territorio) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica, nonché i territori adeguati per gli impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2.

^{1bis} Vi includono le ubicazioni già sfruttate e possono indicare anche territori e sezioni di corsi d'acqua che devono in linea di massima essere preservati.

^{1ter} Nel definire i territori per gli impianti solari ed eolici i Cantoni tengono conto degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi e della conservazione della foresta, nonché di quelli dell'agricoltura, in particolare della protezione dei terreni coltivati e delle superfici per l'avvicendamento delle colture.

Art. 12 cpv. 2, 2^{bis}, 3, secondo periodo, 3^{bis}, 4, primo periodo, e 5

² Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 1966⁵ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).

^{2bis} Nei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986⁶ sulla

³ RS 814.20

⁴ RS 700

⁵ RS 451

⁶ RS 922.0

§

caccia non sono ammessi nuovi impianti per l'impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica:

- a. alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell'articolo 18a capoverso 1 LPN;
- b. alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l'articolo 39a LPAc⁷, sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell'oggetto in questione;
- c. se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell'oggetto protetto.

³ ... L'interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale.

^{3bis} Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell'articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l'oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici. ...

⁵ Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato.

Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, nonché 2 e 3

¹ Finché non è raggiunto l'obiettivo di incremento della produzione di elettricità generata da energie rinnovabili, il Consiglio federale riconosce un interesse nazionale secondo l'articolo 12 a un impianto per l'impiego di energie rinnovabili o a una centrale di pompaggio che non raggiunge la grandezza e l'importanza richieste, se:

- a. detto impianto o detta centrale fornisce un contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi di incremento della produzione;

² *Abrogato*

³ Se riconosce a un impianto un interesse nazionale secondo l'articolo 12, il Consiglio federale può inoltre decidere che le autorizzazioni necessarie siano concesse mediante una procedura abbreviata e accentrata.

§

Art. 15 cpv. 1–1^{quater}, 3 e 4

¹ Nel loro comprensorio i gestori di rete sono tenuti a ritirare e, se non riescono ad accordarsi su una remunerazione con il produttore, remunerare a un prezzo uniforme a livello nazionale l'elettricità e il gas rinnovabile loro offerti.

^{1bis} Per l'elettricità generata da energie rinnovabili la remunerazione si fonda sul prezzo di mercato medio trimestrale al momento dell'immissione. Per gli impianti con una potenza inferiore a 150 kW il Consiglio federale stabilisce le remunerazioni minime. Queste si fondano sull'ammortamento di impianti di riferimento nel corso della loro durata di vita.⁸

^{1ter} Per l'elettricità proveniente da impianti di cogenerazione forza-calore la remunerazione si fonda sul prezzo di mercato medio trimestrale al momento dell'immissione.

^{1quater} Per il gas rinnovabile la remunerazione si orienta al prezzo che il gestore di rete dovrebbe pagare in caso di acquisto presso terzi.

³ Per l'approvvigionamento dei suoi consumatori fissi finali secondo l'articolo 6 della legge del 23 marzo 2007⁹ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), il gestore di rete può fatturare l'elettricità ritirata e remunerata conformemente ai capoversi 1–1^{ter} del presente articolo.

⁴ I capoversi 1–3 non si applicano fintanto che i produttori partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19) o beneficiano di un contributo alle spese d'esercizio (art. 33a).

Art. 16 cpv. 1, quarto periodo

¹ ... Il Consiglio federale emana disposizioni volte a definire e delimitare il luogo di produzione; può consentire l'utilizzo di linee di raccordo.

Art. 17 cpv. 1, primo periodo, 2, terzo periodo, e 4, secondo periodo

¹ Se in un luogo di produzione vi sono più proprietari fondiari che sono consumatori finali, essi possono raggrupparsi ai fini del consumo proprio comune, sempre che la potenza totale di produzione sia considerevole rispetto alla potenza allacciata del raggruppamento. ...

² ... Gli articoli 6 e 7 LAEI¹⁰ si applicano per analogia. ...

⁴ ... I proprietari fondiari non possono addossarli direttamente ai locatari o agli affittuari.

Art. 18, rubrica e cpv. 1

Relazioni esterne e altri dettagli

⁸ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF il 22 feb. 2024 (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

⁹ RS 734.7

¹⁰ RS 734.7

§

¹ I consumatori finali costituitisi in un raggruppamento sono trattati come un consumatore finale unico per quanto concerne il prelievo di elettricità dalla rete.

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 18a Immissione di energia da parte della Confederazione

¹ La Confederazione può vendere a prezzi di mercato l'elettricità e altre energie di rete, prodotte per soddisfare il fabbisogno di energia delle proprie unità amministrative, se non le può utilizzare direttamente.

² Il DATEC limita tali vendite se i prezzi di mercato ne verrebbero influenzati in modo considerevole.

³ Il Consiglio federale disciplina l'utilizzo delle garanzie di origine rilasciate per la produzione di energia e dei ricavi conseguiti dalla vendita dell'energia.

Art. 24 cpv. 2

² Per le prestazioni di progettazione svolte a partire dal 3 aprile 2020 è possibile beneficiare dei contributi di cui agli articoli 26 capoverso 3^{bis}, 27a capoverso 3 e 27b capoverso 3.

Art. 26 cpv. 3^{bis}

^{3bis} È possibile beneficiare di un contributo per la progettazione di nuovi impianti idroelettrici o di ampliamenti considerevoli di impianti idroelettrici che adempiono i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili; viene detratto da un eventuale contributo d'investimento di cui al capoverso 1.

Art. 27a cpv. 3

³ Per la progettazione di nuovi impianti eolici è possibile beneficiare di un contributo. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili; viene detratto da un eventuale contributo d'investimento di cui al capoverso 1.

Art. 27b cpv. 3

³ Per la progettazione di nuovi impianti geotermici è possibile beneficiare di un contributo. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili; viene detratto da un eventuale contributo d'investimento di cui al capoverso 1 lettera c.



Titolo dopo l'art. 29

Capitolo 5a: Premi di mercato fluttuanti per l'immissione di elettricità generata da energie rinnovabili

Art. 29a Partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti

¹ Per i seguenti nuovi impianti per la produzione di elettricità generata da energie rinnovabili, come pure in caso di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di siffatti impianti secondo quanto indicato qui appresso, è possibile beneficiare di premi di mercato fluttuanti conformemente alle disposizioni del presente capitolo, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36):

- a. nuovi impianti idroelettrici con una potenza di almeno 1 MW;
- b. ampliamento o rinnovamento considerevole di impianti idroelettrici che, dopo l'ampliamento o il rinnovamento, hanno una potenza di almeno 300 kW;
- c. impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza di almeno 150 kW;
- d. impianti eolici;
- e. impianti a biomassa.

² Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo l'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge.

³ Non sussiste alcun diritto a beneficiare di premi di mercato fluttuanti per:

- a. impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
- b. forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di scarica;
- c. impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili;
- d. impianti idroelettrici destinati prevalentemente al pompaggio-turbinaggio; il Consiglio federale può prevedere eccezioni se vi è la necessità comprovata di disporre di ulteriori capacità di accumulazione al fine di integrare le energie rinnovabili.

⁴ Le eccezioni ai limiti inferiori di potenza nel caso di impianti idroelettrici (cpv. 1 lett. a e b) sono rette dall'articolo 26 capoversi 4 e 5.

⁵ Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli, in particolare:

- a. la procedura di presentazione delle domande;
- b. la durata della remunerazione;
- c. le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo applicabili agli impianti a biomassa;
- d. l'estinzione anticipata del diritto di beneficiare di premi di mercato fluttuanti;
- e. l'uscita dal sistema dei premi di mercato fluttuanti;

§

- f. la redistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
- g. ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di remunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della remunerazione che vi è connesso.

Art. 29b Libera scelta

¹ Se ha diritto sia a partecipare al sistema dei premi di mercato fluttuanti che a ricevere un contributo d'investimento, il gestore dell'impianto può scegliere una delle due opzioni.

² Se sceglie di partecipare al sistema dei premi di mercato fluttuanti, il gestore dell'impianto versa al Fondo per il supplemento rete (art. 37) i contributi d'investimento già ricevuti (art. 24).

Art. 29c Partecipazione parziale e prezzo di mercato di riferimento

¹ Le disposizioni concernenti la partecipazione parziale al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 20) e quelle concernenti il prezzo di mercato di riferimento nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 23) si applicano per analogia al sistema dei premi di mercato fluttuanti.

² Per determinare il prezzo di mercato di riferimento il Consiglio federale può tenere conto anche di eventuali ricavi ulteriori.

Art. 29d Commercializzazione diretta

¹ Alla vendita di elettricità nel sistema dei premi di mercato fluttuanti si applica per analogia l'articolo 21 capoversi 1–4.

² Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di remunerazione, la parte eccedente è assegnata al Fondo per il supplemento rete (art. 37).

³ Da dicembre a marzo il gestore può trattenere un importo pari a una quota compresa tra il 10 e il 40 per cento della parte eccedente. Il Consiglio federale stabilisce la quota spettante ai gestori.

Art. 29e Tasso di remunerazione

¹ Il tasso di remunerazione si fonda sui costi di produzione determinanti e adeguati al momento della messa in esercizio dell'impianto.

² Per singole tecnologie o tipi di impianto il Consiglio federale può prevedere che il tasso di remunerazione si fondi sui costi di produzione di impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio. Gli impianti di riferimento corrispondono alla tecnologia più efficiente; quest'ultima deve essere economica a lungo termine.

§

³ Per impianti fotovoltaici a partire da una determinata potenza il tasso di remunerazione può essere stabilito tramite vendite all'asta. Per categorie di impianti diverse possono essere svolte vendite all'asta separate.

⁴ Il tasso di remunerazione rimane lo stesso per tutta la durata della remunerazione.

⁵ Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti in particolare:

- a. la determinazione dei tassi di remunerazione per le singole tecnologie di generazione, categorie e classi di potenza;
- b. i tassi di remunerazione per tecnologie o tipi di impianto il cui tasso di remunerazione si fonda sui costi di produzione degli impianti di riferimento;
- c. le deroghe al principio di cui al capoverso 4, in particolare per quanto concerne l'adeguamento dei tassi di remunerazione per impianti che già partecipano al sistema dei premi di mercato fluttuanti, nei casi in cui l'impianto o l'impianto di riferimento realizza guadagni o perdite eccessivi.

Art. 32 cpv. 2

² Il Consiglio federale può prevedere, in aggiunta al capoverso 1, programmi a livello nazionale per bandi di gara diretti concernenti le misure di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 34 Indennizzo secondo le legislazioni sulla protezione delle acque e sulla pesca

Al proprietario di un impianto idroelettrico (centrale idroelettrica secondo la legislazione sulla protezione delle acque) sono rimborsati i costi globali delle misure di cui all'articolo 83a LPAc¹¹ o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991¹² sulla pesca.

Art. 35 cpv. 2 lett. d^{ter}

² Con il supplemento rete sono finanziati:

- d^{ter}. il premio di mercato fluttuante secondo il capitolo 5a;

Art. 36, rubrica e cpv. 3

Limitazione per singoli utilizzi

³ Il Consiglio federale disciplina le conseguenze delle limitazioni previste dal presente articolo.

¹¹ RS 814.20

¹² RS 923.0

§

Art. 37 cpv. 1 e 4

¹ Per il supplemento rete è gestito un fondo speciale secondo l'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005¹³ sulle finanze della Confederazione (Fondo per il supplemento rete).

⁴ Il Fondo per il supplemento rete può indebitarsi conformemente a quanto previsto dall'articolo 37a. Le sue risorse fruttano interessi.

Art. 37a Mutui di tesoreria

¹ Per coprire picchi di investimento, l'Amministrazione federale delle finanze può accordare al Fondo per il supplemento rete mutui di tesoreria.

² I mutui sono accordati fino a concorrenza del doppio dei ricavi medi annui del supplemento rete calcolati sull'arco di cinque anni.

³ I mutui vanno rimborsati entro sette anni mediante i ricavi del supplemento rete. A partire dall'ottenimento del mutuo, ogni anno un importo pari a un settimo dell'importo iniziale è prelevato dai ricavi annuali del supplemento rete e destinato al rimborso.

⁴ Il credito è remunerato conformemente ai tassi d'interesse usuali sul mercato.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 38 cpv. 1 lett. b, frase introduttiva e n. 5, nonché 3

¹ Non vengono più presi nuovi impegni a partire dal 1° gennaio:

b. del 2036 per:

5. i premi di mercato fluttuanti di cui all'articolo 29a.

³ *Abrogato*

Art. 44 cpv. 1, 2, 4, secondo periodo, e 5

¹ Ai fini della riduzione del consumo di energia il Consiglio federale emana per gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie e per i loro componenti prodotti in serie, messi a disposizione sul mercato svizzero, prescrizioni concernenti:

- a. indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica, alle emissioni e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia osservate durante l'utilizzo e per l'intero ciclo di vita;
- b. la procedura di omologazione energetica;
- c. le esigenze relative alla messa a disposizione sul mercato;
- d. indicazioni relative al minore o maggiore impatto finanziario, sui consumi e sulle emissioni rispetto ad altri impianti, veicoli, apparecchi e ai loro componenti prodotti in serie.

§

² Aniché emanare prescrizioni concernenti le esigenze relative alla messa a disposizione sul mercato, il Consiglio federale può introdurre strumenti di economia di mercato.

⁴ ... Le esigenze relative alla messa a disposizione sul mercato e gli obiettivi degli strumenti di economia di mercato devono essere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali.

⁵ Il Consiglio federale può disporre che le prescrizioni concernenti le esigenze relative alla messa a disposizione sul mercato si applichino anche all'uso proprio.

Art. 45 cpv. 4

⁴ Nell'emanare le disposizioni di cui al capoverso 3 lettera d i Cantoni prevedono che negli edifici riscaldati che soddisfano almeno lo standard Minergie, lo standard previsto dal Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC) o uno standard edilizio equivalente, un superamento di 20 cm al massimo, causato dall'isolamento termico o da un impianto per un migliore impiego delle energie rinnovabili indigene, non sia considerato nel calcolo in particolare dell'altezza dell'edificio, della distanza tra edifici, della distanza dai confini, della distanza dalle acque, della distanza dalle strade o della distanza dal parcheggio e nell'ambito degli allineamenti.

Art. 45a Obbligo di sfruttamento dell'energia solare per gli edifici

¹ I tetti o le facciate degli edifici nuovi con una superficie determinante superiore a 300 m² vanno dotati di impianti solari, in particolare fotovoltaici o termici. I Cantoni possono estendere tale obbligo agli edifici con una superficie determinante pari o inferiore a 300 m².

² I Cantoni disciplinano le eccezioni, in particolare per i casi in cui l'installazione di un impianto solare:

- a. violi altre prescrizioni di diritto pubblico;
- b. non sia tecnicamente possibile; o
- c. sia sproporzionata dal punto di vista economico.

³ Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali i Governi cantonali disciplinano le eccezioni mediante ordinanza.

⁴ I Cantoni che entro il 1° gennaio 2023 hanno introdotto requisiti relativi alla produzione propria di energia negli edifici nuovi secondo la sezione E del Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC 2014) o requisiti più severi sono esentati dall'attuazione dei capoversi 1–3.

Art. 45b Sfruttamento dell'energia solare nelle infrastrutture della Confederazione

¹ Nelle infrastrutture dell'Amministrazione federale e delle imprese parastatali della Confederazione, le superfici che si prestano a tale scopo devono essere equipaggiate per produrre energia solare. Le superfici che non sono utilizzate a tale scopo sono messe a disposizione di organizzazioni o imprese private, oppure di privati.

§

² Il Consiglio federale disciplina le eccezioni, in particolare per i casi in cui l'installazione di un impianto solare:

- a. violi altre prescrizioni di diritto pubblico;
- b. non sia tecnicamente possibile; o
- c. sia sproporzionata dal punto di vista economico.

Inserire gli art. 46a e 46b prima del titolo del capitolo 9

Art. 46a Ruolo esemplare della Confederazione e dei Cantoni in materia di efficienza energetica

¹ La Confederazione e i Cantoni assumono un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica.

² Entro il 2040 il consumo di energia annuale dell'Amministrazione federale centrale va ridotto del 53 per cento rispetto al 2000. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per motivi legati alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.

³ Il Consiglio federale stabilisce le misure applicabili all'Amministrazione federale centrale e alle imprese parastatali della Confederazione.

Art. 46b Miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità

¹ Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 9a^{bis} capoverso 1 LAEI¹⁴, il Consiglio federale definisce obiettivi annuali di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli obiettivi non prevedono limitazioni della quantità di elettricità che i fornitori di elettricità possono vendere.

² I fornitori di elettricità realizzano gli obiettivi mediante misure volte a migliorare l'efficienza energetica applicate ad apparecchi, impianti e veicoli elettrici esistenti presso i consumatori finali svizzeri. Se non raggiungono interamente gli obiettivi, acquistano in ragione dell'ammanto altre prove, fornite secondo il presente articolo, di misure volte a migliorare l'efficienza energetica realizzate in Svizzera.

³ I miglioramenti dell'efficienza energetica sono realizzati mediante misure standardizzate o non standardizzate. L'UFE stabilisce le misure standardizzate e le adegua ove necessario. Le misure non standardizzate vanno sottoposte all'UFE per approvazione.

⁴ Per ogni fornitore di elettricità l'obiettivo corrisponde a una quota specifica delle sue vendite ai consumatori finali in Svizzera nell'anno precedente. Il fornitore di elettricità che non raggiunge l'obiettivo deve raggiungere ulteriormente la quota di obiettivo mancante nei tre anni successivi.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce i dettagli, in particolare:

- a. la quota delle vendite delle imprese determinante;

§

- b. l'esenzione di singole categorie di fornitori di elettricità dall'obbligo di raggiungere gli obiettivi;
- c. i requisiti della prova dell'adozione di misure volte a migliorare l'efficienza energetica;
- d. la computabilità delle misure cantonali e comunali.

⁶ Nella fissazione degli obiettivi, il Consiglio federale può prevedere eccezioni o agevolazioni per i fornitori di elettricità che approvvigionano imprese che consumano grandi quantità di elettricità.

Art. 55 cpv. 1 e 3

¹ L'UFE verifica periodicamente quanto le misure previste dalla presente legge hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e allestisce un monitoraggio dettagliato in collaborazione con la Segreteria di Stato dell'economia e altri servizi della Confederazione.

³ Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni le conseguenze e l'efficacia delle misure previste dalla presente legge e riferisce all'Assemblea federale sui risultati e sul raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. Se si prospetta che questi non possono essere raggiunti, propone le misure supplementari necessarie.

Art. 57 cpv. 1

¹ Chiunque fabbrica, importa, mette a disposizione sul mercato o utilizza impianti, veicoli o apparecchi che consumano energia è tenuto a fornire alle autorità federali le informazioni necessarie per la preparazione e la realizzazione delle misure, come pure per la verifica della loro efficacia.

Art. 64 cpv. 2, primo periodo

² I membri del consiglio di amministrazione e della direzione devono essere indipendenti dal settore dell'energia, possono tuttavia esercitare un'attività anche per la società nazionale di rete se adempiono tale esigenza di indipendenza. ...

Art. 75c Disposizione transitoria relativa all'articolo 46b

Il Consiglio federale disciplina la computabilità delle misure cantonali o comunali adottate prima dell'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge.

2. Legge del 23 marzo 2007¹⁵ sull'approvvigionamento elettrico

Art. 4 cpv. 1 lett. b, c^{bis}, e ed f

¹ Nella presente legge s'intende per:

§

- b. *consumatore finale*: cliente che preleva energia elettrica dalla rete per proprio uso o a fini di stoccaggio;
- c^{bis}. *produzione propria ampliata*: produzione di energia elettrica in impianti propri, inclusa l'energia elettrica proveniente da prelievi effettuati in virtù di una partecipazione, nonché quella sottoposta all'obbligo di ritiro secondo l'articolo 15 della legge federale del 30 settembre 2016¹⁶ sull'energia (LEne);
- e. *energia di regolazione*: impiego di energia elettrica automatico o ordinato manualmente per mantenere lo scambio programmato di energia elettrica e garantire la sicurezza della gestione della rete;
- f. *zona di regolazione*: area in cui la regolazione della rete compete alla società nazionale di rete; tale area è delimitata fisicamente da punti di misurazione;

Art. 6, rubrica e cpv. 1, 2^{bis}, 3, primo periodo, 4, primo e secondo periodo, 5, 5^{bis}, 5^{ter} e 7

Obbligo di fornitura e impostazione tariffale nel servizio universale

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco*

^{2bis} Nel servizio universale i gestori delle reti di distribuzione offrono come standard un prodotto elettrico basato in particolare sull'impiego delle energie rinnovabili (prodotto elettrico standard).

³ *Concerne soltanto il testo tedesco*

⁴ Per determinare la componente tariffaria relativa all'utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14–15a. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore della rete di distribuzione tiene una contabilità per unità finali di imputazione. ...

⁵ Nel servizio universale i gestori delle reti di distribuzione garantiscono le seguenti quote minime di energia elettrica stabilite dal Consiglio federale:

- a. una quota minima di energia elettrica proveniente dalla loro produzione propria ampliata e generata da energie rinnovabili in impianti in Svizzera;
- b. una quota minima di energia elettrica generata da energie rinnovabili in impianti in Svizzera; se la loro produzione propria ampliata non è sufficiente, acquistano l'energia elettrica indigena mancante tramite contratti di acquisto a medio o lungo termine.

^{5bis} I gestori delle reti di distribuzione si attengono inoltre ai principi seguenti:

- a. acquistano l'energia elettrica necessaria mediante strategie di acquisizione che li tutelano, nella misura del possibile, dalle fluttuazioni dei prezzi del mercato;
- b. separano le acquisizioni per il servizio universale da quelle per i consumatori finali che fanno uso del loro diritto di accesso alla rete; attribuiscono ogni

§

quantità di energia elettrica e con effetto per tutta la durata contrattuale, accludendo la relativa documentazione;

- c. possono realizzare acquisizioni senza pubblica gara, sempre che garantiscano una procedura trasparente e non discriminatoria;
- d. le tariffe del servizio universale possono inglobare, oltre che un utile adeguato:
 1. in caso di impianti propri o di prelievi effettuati in virtù di una partecipazione, i costi di produzione medi dell'intera produzione,
 2. in caso di contratti di acquisto, i costi di acquisizione,
 3. in caso di ritiro secondo l'articolo 15 LEn¹⁷, la corrispondente remunerazione.

^{5ter} I gestori delle reti di distribuzione possono addossare ai consumatori fissi finali e ai consumatori finali che rinunciano all'accesso alla rete soltanto proporzionalmente i costi dovuti agli obiettivi in materia di efficienza energetica secondo l'articolo 46b LEn. Il Consiglio federale può limitare tali costi.

⁷ Al raggruppamento ai fini del consumo proprio si applicano gli articoli 17 e 18 LEn.

Art. 8 cpv. 1^{bis} e 3

^{1bis} I produttori, i consumatori finali e i gestori di impianti di stoccaggio sostengono il proprio gestore di rete nell'attuazione di provvedimenti volti a garantire l'esercizio sicuro della rete. Essi si attengono alle sue istruzioni nel caso di provvedimenti ordinati secondo l'articolo 20a. Questi obblighi si applicano per analogia ai gestori di rete con reti collegate.

³ *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 8a¹⁸ Riserva di energia per situazioni di approvvigionamento critiche

¹ Per far fronte a situazioni straordinarie, quali penurie o interruzioni critiche dell'approvvigionamento, può essere costituita annualmente una riserva di energia.

² Alla costituzione della riserva partecipano:

- a. obbligatoriamente, i gestori di centrali ad accumulazione che costituiscono riserve di acqua, a partire da una capacità di accumulazione pari a 10 GWh;
- b. mediante pubblica gara, i gestori di impianti di stoccaggio nonché i grandi consumatori che dispongono di un potenziale di riduzione del carico; tali partecipanti alla riserva ricevono un corrispettivo per la detenzione di energia e per l'eventuale messa a disposizione della riduzione del carico.

¹⁷ RS 730.0

¹⁸ La presente disposizione diventa l'art. 8b con l'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento energetico contestuale a quella della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (cifra II n. 4; FF 2023 2296).

§

³ La ElCom stabilisce le dimensioni e gli altri valori di base della riserva idroelettrica (cpv. 2 lett. a) e della riserva rimanente (cpv. 2 lett. b) e vigila sull'attuazione della riserva energetica.

⁴ La società nazionale di rete sostiene la ElCom e garantisce la gestione operativa della riserva. Stipula un accordo sulla partecipazione alla riserva con i partecipanti alla riserva idroelettrica. I gestori interessati stabiliscono di moto proprio quali centrali ad accumulazione destinare alla costituzione della riserva e possono accordarsi con altri gestori affinché questi ultimi costituiscano la riserva per loro conto; a tal fine si atten- gono alle disposizioni emanate in virtù del capoverso 7 lettera b. Per la riserva rima- nente, la società nazionale di rete svolge le necessarie pubbliche gare e stipula un accordo con i gestori e i consumatori cui aggiudica le gare. I partecipanti alla riserva trasmettono alla ElCom e alla società nazionale di rete le informazioni necessarie e mettono a disposizione la documentazione necessaria.

⁵ Il prelievo dalla riserva è autorizzato allorquando nella borsa dell'elettricità la quan- tità di elettricità richiesta per il giorno successivo eccede l'offerta (squilibrio del mer- cato). La società nazionale di rete effettua il prelievo dalla riserva conformemente a quanto disposto dalla ElCom e, nel quadro di tali disposizioni, in modo non discrimi- natorio.

⁶ I gruppi di bilancio e i commercianti a valle non possono conseguire utili dalla ven- dita dell'energia prelevata dalla riserva, né venderla all'estero.

⁷ Il Consiglio federale disciplina i dettagli e può in particolare prevedere:

- a. la costituzione di riserve di durata superiore a un anno, in particolare per la riserva idroelettrica, e la possibilità di rinunciare temporaneamente alla costi- tuzione di una parte della riserva o la possibilità dello scioglimento anticipato di tale parte;
- b. i criteri per identificare i gestori obbligati a partecipare alla riserva idroelet- trica e la relativa quantità di energia, nonché le modalità con cui possono ri- partire l'energia sui loro bacini di accumulazione e affidare ad altri gestori l'adempimento degli obblighi relativi alla costituzione della riserva, previa conclusione di accordi corrispondenti;
- c. un indennizzo forfetario moderato per la costituzione di riserve di acqua che tiene conto di volta in volta della situazione del mercato, della differenza di prezzo sul mercato dell'elettricità tra i mesi estivi e quelli invernali e del va- lore della flessibilità;
- d. limiti di prezzo per le pubbliche gare;
- e. sanzioni in caso di inosservanza dell'obbligo di costituire riserve;
- f. il prelievo dalla riserva in casi eccezionali anche in assenza di uno squilibrio del mercato;
- g. l'indennizzo del prelievo dalla riserva; esso può tenere conto delle differenze tra le parti della riserva;
- h. un supplemento a carico dei gruppi di bilancio che decidono di ricorrere alle riserve;



- i. l'eventuale messa in riserva di potenza.

Art. 8b¹⁹ Rilevamento e trasmissione dei dati relativi ai bacini di accumulazione

¹ Il Consiglio federale designa un organo incaricato del rilevamento dei dati relativi al livello di riempimento, all'afflusso e al deflusso dei bacini di accumulazione. I gestori delle centrali idroelettriche mettono a disposizione di tale organo tutti i dati e le informazioni necessarie a tale scopo.

² L'organo trasmette i dati alla ElCom, all'Ufficio federale dell'energia (UFE), alla società nazionale di rete, all'organizzazione per l'approvvigionamento economico del Paese e ad altri uffici federali nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti. Il Consiglio federale stabilisce i principi relativi al diritto di accesso ai dati.

³ I dati sono trattati in modo confidenziale. I destinatari di cui al capoverso 2 garantiscono attraverso provvedimenti tecnici e organizzativi che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato all'atto della trasmissione.

Inserire gli art. 9a e 9a^{bis} prima del titolo della sezione 3

Art. 9a Incremento della produzione di elettricità d'inverno

¹ Per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento d'inverno, entro il 2040 va realizzato e sostenuto un incremento della produzione di elettricità generata da energie rinnovabili pari almeno a 6 TWh. Di questi, va garantito il prelievo di almeno 2 TWh.

² Questo incremento si raggiunge in primo luogo mediante le centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l'allegato 2, nonché mediante impianti solari ed eolici di interesse nazionale.

³ Alle centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l'allegato 2, nonché alla centrale idroelettrica di Chluis, si applica quanto segue:

- a. sottostanno all'obbligo di pianificazione soltanto se l'impianto è previsto in una nuova ubicazione; in tal caso l'obbligo di pianificazione si limita allo svolgimento di una pianificazione direttrice secondo l'articolo 8 capoverso 2 della legge del 22 giugno 1979²⁰ sulla pianificazione del territorio;
- b. la loro necessità è comprovata;
- c. sono a ubicazione vincolata;
- d. l'interesse alla loro realizzazione prevale in linea di principio su altri interessi nazionali; e

¹⁹ La presente disposizione diventa l'art. 8c con l'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento energetico contestuale a quella della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (cifra II n. 4; FF 2023 2296).

²⁰ RS 700

§

- e. vanno previste ulteriori misure di compensazione per la protezione della biodiversità e del paesaggio.

⁴ Agli impianti solari ed eolici di interesse nazionale secondo l'articolo 12 LEn^e²¹, previsti in un territorio adeguato ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 LEn^e e ai sensi dell'articolo 8b della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio ma al di fuori di oggetti secondo l'articolo 5 della legge federale del 1° luglio 1966²² sulla protezione della natura e del paesaggio, si applica quanto segue:

- a. la loro necessità è comprovata;
- b. sono a ubicazione vincolata; e
- c. l'interesse alla loro realizzazione prevale in linea di principio su altri interessi nazionali.

⁵ Il Consiglio federale esamina periodicamente l'elenco dei progetti indicati nell'allegato 2, la prima volta due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge, consultando gli interessati, in particolare i Cantoni, i gestori e le organizzazioni; in caso di necessità o di mancata realizzazione dei progetti, propone all'Assemblea federale di completare l'elenco.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può in particolare prevedere che le imprese che rinunciano a realizzare un progetto ai sensi del capoverso 5 devono rendere accessibile la documentazione relativa al progetto ad altri interessati.

Art. 9a^{bis} Sicurezza dell'approvvigionamento grazie a una maggiore efficienza energetica

¹ Per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento d'inverno vanno realizzate misure volte a migliorare l'efficienza energetica che permettano di ridurre di 2 TWh il consumo di elettricità entro il 2035.

² Se si prospetta che i miglioramenti dell'efficienza energetica secondo il capoverso 1 non possono essere realizzati, l'ampliamento delle centrali per la produzione di elettricità generata da energie rinnovabili conformemente alla LEn^e²³ può essere intensificato.

Inserire dopo il titolo della sezione 3

Art. 9a^{ter} Scenario di riferimento

¹ L'UFE elabora uno scenario di riferimento finalizzato alla pianificazione delle reti di trasporto e delle reti di distribuzione ad alta tensione. A tale scopo si basa sugli obiettivi di politica energetica della Confederazione e sui dati economici globali e tiene conto del contesto internazionale. Lo scenario di riferimento si fonda su una considerazione energetica globale.

²¹ RS 730.0

²² RS 451

²³ RS 730.0

§

² *Ex art. 9a cpv. 2*

³ *Ex art. 9a cpv. 3*

⁴ *Ex art. 9a cpv. 4*

⁵ *Ex art. 9a cpv. 5*

⁶ *Ex art. 9a cpv. 6*

Art. 9b cpv. 2

² Nella definizione dei principi occorre in particolare considerare che, di regola, la rete può essere ampliata solamente se la garanzia di una rete sicura, performante ed efficiente non può essere raggiunta attraverso un'ottimizzazione, incluso l'utilizzo della flessibilità, o un potenziamento nel corso dell'intera durata della pianificazione.

Art. 9d cpv. 1

¹ Basandosi sullo scenario di riferimento e in funzione del fabbisogno supplementare per il proprio comprensorio, i gestori di rete elaborano per le proprie reti con una tensione superiore a 36 kV un piano di sviluppo per un periodo corrispondente a quello dello scenario di riferimento (piano pluriennale). La società nazionale di rete sottopone il proprio piano pluriennale alla ElCom per verifica entro dodici mesi dall'approvazione da parte del Consiglio federale dell'ultimo scenario di riferimento.

Art. 12 **Informazione e fatturazione**

¹ I gestori di rete rendono facilmente accessibili le informazioni necessarie per l'utilizzazione della rete e pubblicano:

- a. le tariffe per l'utilizzazione della rete;
- b. le tariffe dell'energia elettrica;
- c. le tariffe di misurazione;
- d. la somma annua dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete;
- e. i requisiti minimi tecnici e aziendali per l'allacciamento alla rete;
- f. le basi di calcolo di eventuali contributi ai costi di rete; e
- g. i conti annuali.

² Le fatture destinate ai consumatori finali sono trasparenti e comparabili. Indicano separatamente:

- a. l'importo fatturato per l'energia elettrica;
- b. il corrispettivo per l'utilizzazione della rete;
- c. il corrispettivo per la misurazione;
- d. i tributi e le prestazioni agli enti pubblici;

§

- e. il supplemento rete secondo l'articolo 35 LEn²⁴;
- f. i costi della riserva di energia secondo l'articolo 8a²⁵;
- g. i costi per i potenziamenti della rete e delle linee di raccordo secondo l'articolo 15b.

³ In caso di cambiamento di fornitore entro il termine di disdetta contrattuale, i gestori di rete non possono fatturare i costi di trasferimento.

Art. 13 cpv. 3

Abrogato

Art. 14, rubrica, cpv. 1, 3, parte introduttiva e lett. a ed e, nonché 3^{bis}

Corrispettivo e tariffe per l'utilizzazione della rete

¹ Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Le differenze di copertura sono compensate a breve.

³ Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete è riscosso sulla base delle tariffe per l'utilizzazione della rete. Queste sono fissate dai gestori di rete per un anno in base ai seguenti principi:

- a. devono presentare strutture comprensibili che riflettano i costi causati dai consumatori finali;
- e. devono tenere conto degli obiettivi di efficienza dell'infrastruttura di rete e dell'impiego dell'energia elettrica e creare incentivi per una gestione stabile e sicura della rete.

^{3bis} Nel determinare le tariffe per l'utilizzazione della rete non possono essere presi in considerazione i costi fatturati individualmente dai gestori di rete.

Art. 14a Stoccaggio, rete di trazione ferroviaria e altri impianti in quanto casi particolari di corrispettivo per l'utilizzazione della rete e di consumo finale

¹ Non è dovuto alcun corrispettivo per l'utilizzazione della rete per:

- a. le centrali elettriche nei casi di prelievo di energia elettrica per:
 1. il fabbisogno proprio della centrale elettrica,
 2. l'azionamento delle pompe delle centrali di pompaggio;
- b. gli impianti di stoccaggio senza consumo finale.

²⁴ RS 730.0

²⁵ L'art. 8a diventa l'art. 8b con l'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento energetico contestuale a quella della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (cifa II n. 4; FF 2023 2296).

§

² La rete gestita dalle imprese ferroviarie con una frequenza di 16,7 Hz (rete di trazione ferroviaria) è considerata consumatore finale se preleva energia elettrica dalla rete a 50 Hz.

³ In applicazione per analogia del capoverso 1, non è dovuto alcun corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trazione ferroviaria se l'energia elettrica è prelevata:

- a. per il fabbisogno proprio di una centrale elettrica;
- b. per azionare pompe in centrali di pompaggio, se la quantità di energia elettrica in seguito prodotta è reimmessa nella rete a 50 Hz; o
- c. per ragioni di efficienza dalla rete a 50 Hz anziché da una centrale di pompaggio, se ciò permette di evitare il contemporaneo pompaggio e turbinaggio in tale centrale.

⁴ Su richiesta, nei casi indicati qui di seguito i gestori della rete rimborsano ai gestori dei rispettivi impianti il corrispettivo per l'utilizzazione della rete secondo le modalità indicate e al massimo secondo la tariffa determinante nel momento del prelievo dalla rete:

- a. per gli impianti di stoccaggio con consumo finale, il rimborso corrisponde alla quantità di elettricità reimmessa nella rete dopo esserne stata prelevata e stoccata;
- b. per gli impianti per la trasformazione di elettricità in idrogeno, gas sintetici o combustibili sintetici, il rimborso corrisponde alla quantità di elettricità reimmessa nella rete dopo la riconversione in elettricità;
- c. per gli impianti per la trasformazione di elettricità in idrogeno, gas sintetici, combustibili sintetici o carburanti sintetici, il rimborso corrisponde alla quantità di elettricità che prelevano dalla rete per la sua trasformazione in tali substrati chimici stoccabili; il diritto al rimborso è limitato agli impianti pilota e di dimostrazione esercitati con elettricità generata da energie rinnovabili e la cui potenza totale non supera 200 MW.

⁵ Il Consiglio federale può:

- a. addossare ai gestori degli impianti i costi per le misurazioni necessarie per fornire la prova delle quantità di elettricità previste dal capoverso 4;
- b. disciplinare ulteriori dettagli dell'interazione tra la rete a 50 Hz e quella a 16,7 Hz.

⁶ Il Consiglio federale emana inoltre le disposizioni necessarie riguardanti il rimborso nel caso degli impianti pilota e di dimostrazione (cpv. 4 lett. c), limitandole sotto il profilo temporale in maniera tale da applicarle soltanto agli impianti che il 31 dicembre 2034 sono già a beneficio del rimborso.

Art. 15 cpv. 1, 2 lett. a, d, 3 lett. b, 3^{bis}, parte introduttiva e lett. a, nonché d

¹ Per costi computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente.

§

² Per costi d'esercizio si intendono i costi di prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Tra questi si annoverano in particolare:

- a. i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e per la riserva di energia;
- d. i costi per l'utilizzazione della flessibilità.

³ I costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Sono computabili come costi del capitale al massimo:

- b. gli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti, compreso un utile d'esercizio adeguato.

^{3bis} Il Consiglio federale disciplina il trattamento delle differenze di copertura risalenti a periodi tariffari precedenti, segnatamente l'eventualità e l'importo dell'interesse da applicare nonché il termine per la loro compensazione. Inoltre disciplina a quali condizioni e in che misura i costi indicati di seguito sono computabili come costi d'esercizio e di capitale e le relative modalità di attribuzione:

- a. i costi dei sistemi di controllo e di regolazione intelligenti;
- d. i costi delle misure innovative per le reti intelligenti con determinate funzionalità; tali costi sono computabili soltanto in via eccezionale.

Art. 15a Costi specifici della rete di trasporto correlati alla sicurezza dell'approvvigionamento

¹ Sono parimenti computabili i seguenti costi d'esercizio della rete di trasporto, se non possono essere coperti attraverso altri strumenti di finanziamento:

- a. i costi dell'organo designato per il rilevamento e la trasmissione dei dati relativi ai bacini di accumulazione (art. 8b²⁶);
- b. i costi a carico di gestori di rete, produttori e gestori degli impianti di stoccaggio direttamente connessi con le misure necessarie a garantire l'approvvigionamento in energia elettrica secondo la legge del 17 giugno 2016²⁷ sull'approvvigionamento economico del Paese.

² L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese verifica a titolo preventivo il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera b. Dopo aver consultato la ElCom, decide se i costi sono computabili come costi della rete di trasporto.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità di esposizione dei costi attribuiti alla rete di trasporto e le modalità di rimborso agli aventi diritto da parte della società nazionale di rete.

²⁶ L'art. 8b diventa l'art. 8c con l'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento energetico contestuale a quella della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (cifra II n. 4; FF 2023 2296).

²⁷ RS 531



Art. 15b Potenziamenti della rete di distribuzione e delle linee di raccordo dovuti alla produzione

¹ I costi per i potenziamenti della rete necessari in relazione agli impianti di produzione sono costi di rete computabili del gestore di rete.

² Se i potenziamenti della rete concernono un impianto di produzione di elettricità generata da energie rinnovabili, i relativi costi sono computabili come costi della rete di trasporto (art. 15a) e remunerati dalla società nazionale di rete. Il Consiglio federale può stabilire importi minimi e massimi.

³ Nel caso di siffatti impianti con allacciamento alla rete a media tensione o a tensione superiore, la remunerazione avviene su richiesta del gestore della rete di distribuzione e previa approvazione della ElCom.

⁴ Nel caso di siffatti impianti con allacciamento alla rete a bassa tensione, su richiesta del gestore della rete di distribuzione viene versata una remunerazione forfetaria per le esigenze generiche di potenziamento della rete, a prescindere dall'effettiva realizzazione.

⁵ I costi per i potenziamenti necessari delle linee di raccordo dal confine particellare fino al punto di allacciamento alla rete sono pure computabili come costi della rete di trasporto (art. 15a), se i potenziamenti sono dovuti all'immissione nella rete di elettricità generata da energie rinnovabili in impianti di produzione con una potenza allacciata superiore a 50 kW. Il Consiglio federale può stabilire l'importo massimo dei costi computabili per kW dell'impianto. Gli eventuali rimanenti costi per il potenziamento sono a carico del produttore.

⁶ Il Consiglio federale disciplina le modalità relative a queste prescrizioni, segnatamente in relazione alla remunerazione forfetaria. Per le modalità di calcolo di quest'ultima, si basa sui costi medi di potenziamento della rete per kW di nuova potenza allacciata per ogni impianto. Disciplina inoltre in particolare:

- a. le procedure di riscossione e di versamento applicate dalla società nazionale di rete;
- b. le norme in materia di contabilità e di ammortamento applicabili ai gestori delle reti di distribuzione al fine di evitare il computo multiplo;
- c. gli obblighi di informazione dei gestori delle reti di distribuzione in merito ai potenziamenti della rete realizzati, nonché ai relativi costi e agli impianti allacciati.

Art. 15c Costi fatturati individualmente

¹ La società nazionale di rete fattura individualmente:

- a. ai gruppi di bilancio, i costi per l'energia di compensazione;
- b. ai gestori delle reti di distribuzione e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, i costi da essi generati per la compensazione delle perdite di potenza e in relazione all'energia reattiva.

² *Ex art. 15a cpv. 2*

§

³ Ex art. 15a cpv. 3

Titolo prima dell'art. 17a

Sezione 2a: Misurazioni

Art. 17a Competenza, tariffe e corrispettivo per la misurazione

¹ Ai gestori di rete competono le misurazioni nel proprio comprensorio.

² Stabiliscono tariffe di misurazione secondo il principio di causalità.

³ Sulla base di queste tariffe, riscuotono il corrispettivo per la misurazione per ogni punto di misurazione. Tale corrispettivo non può superare i costi di misurazione computabili. Le differenze di copertura sono compensate a breve.

⁴ Sono computabili i costi d'esercizio e di capitale di una misurazione affidabile ed efficiente presso i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio; i costi del capitale comprendono un utile d'esercizio adeguato.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce le basi per il calcolo dei costi di misurazione computabili. Può fissare limiti massimi delle tariffe e disciplinare l'eventualità e l'importo dell'interesse da applicare alle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti.

Art. 17a^{bis} Sistemi di misurazione intelligenti

¹ Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o il gestore di un impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo.

² Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. Al riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Obbliga i gestori di rete a utilizzare a partire da un dato termine sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi.

³ I gestori di rete devono dotare di sistemi di misurazione intelligenti i partecipanti a un raggruppamento ai fini del consumo proprio o a una comunità locale di energia elettrica, nonché i gestori di impianti di stoccaggio, su loro richiesta. Il Consiglio federale stabilisce a tal fine un termine adeguato, pari a pochi mesi, a prescindere dalle disposizioni di esecuzione previste dal diritto anteriore.

⁴ Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare:

- a. trasmettere i dati di misurazione, inclusi la consultazione dei dati propri e della loro qualità;
- b. supportare i sistemi tariffari;



c. supportare altri servizi e applicazioni.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce almeno che, a partire dall'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti, ai consumatori finali sia messa a disposizione una panoramica digitale di facile uso dei dati dei propri profili di carico, un confronto con consumatori finali paragonabili, un confronto con il consumo proprio negli anni precedenti e l'indicazione di potenziali di risparmio.

⁶ I consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio devono poter richiamare i propri dati di misurazione nel momento della loro registrazione in un formato di dati usuale a livello internazionale e per il tramite di un'interfaccia del sistema di misurazione intelligente.

⁷ Chi non può consultare conformemente ai requisiti di legge i propri dati di misurazione mediante il sistema di misurazione intelligente impiegato dal gestore di rete, ha il diritto di completare il sistema di misurazione installando un contatore di elettricità supplementare a spese del gestore della rete, fino a concorrenza di un importo massimo stabilito dal Consiglio federale. I relativi costi non sono costi di misurazione computabili del gestore della rete.

⁸ L'installazione di un contatore di elettricità supplementare sottostà all'approvazione della ElCom. Prima di concedere l'approvazione, la ElCom impartisce al gestore di rete un termine di 30 giorni per porre rimedio ai difetti.

Titolo prima dell'art. 17b

Sezione 2b: Sistemi di controllo e di regolazione, nonché flessibilità

Art. 17b cpv. 2, primo periodo, e 3, primo periodo

² *Concerne soltanto il testo francese*

³ *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 17c Utilizzo della flessibilità

¹ La flessibilità generata dalla possibilità di controllare il prelievo, lo stoccaggio o l'immissione di energia elettrica appartiene ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio (titolari della flessibilità). Chi intende utilizzare la flessibilità si assicura l'utilizzo mediante contratto.

² I gestori delle reti di distribuzione possono utilizzare la flessibilità al servizio della rete all'interno del proprio comprensorio. A tal fine concludono con i titolari della flessibilità contratti non discriminatori che disciplinano parimenti la remunerazione.

³ In deroga all'articolo 17b capoverso 3, l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti da parte del gestore della rete di distribuzione è permesso per la flessibilità esistente fintantoché il titolare della stessa non lo vieta. Il Consiglio federale disciplina le modalità con cui i gestori delle reti di distribuzione informano i titolari della flessibilità in merito a tale impiego e le modalità per il divieto. Se l'esperienza mostra che le possibilità di accesso dei gestori delle reti di distribuzione e il loro utilizzo effettivo della flessibilità contribuiscono a limitare lo sfruttamento di altri

§

utilizzi potenziali della flessibilità, il Consiglio federale può prevedere misure volte a migliorare lo sfruttamento di tali potenziali. Tali misure possono andare a scapito dei gestori delle reti di distribuzione e consistere in particolare in una limitazione della deroga all'articolo 17b capoverso 3 o nell'introduzione di forme adeguate di promozione della flessibilità sul mercato. In merito il Consiglio federale riferisce annualmente.

⁴ Ai gestori delle reti di distribuzione spettano nel proprio comprensorio i seguenti utilizzi garantiti della flessibilità al servizio della rete:

- a. limitazione forzata di una determinata quota di immissione nel punto di allacciamento;
- b. utilizzo in caso di pericolo rilevante e immediato per l'esercizio sicuro della rete.

⁵ Gli utilizzi garantiti spettano ai gestori delle reti di distribuzione anche se in contrasto con diritti di utilizzo di terzi e se il titolare della flessibilità vi si oppone. I gestori delle reti di distribuzione informano la ElCom ogni anno sugli utilizzi effettuati ai sensi del capoverso 4 lettera b.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai capoversi 3–5.

Titolo prima dell'art. 17d

Sezione 2c: Comunità locali di energia elettrica

Art. 17d Costituzione di comunità locali di energia elettrica

¹ I consumatori finali, i produttori di elettricità generata da energie rinnovabili e i gestori di impianti di stoccaggio possono costituire una comunità locale di energia elettrica (comunità) all'interno della quale commercializzare l'energia elettrica da essi stessi prodotta.

² I partecipanti alla comunità devono:

- a. essere allacciati alla rete elettrica nello stesso comprensorio e allo stesso livello della rete nonché essere geograficamente ravvicinati;
- b. essere tutti provvisti di un sistema di misurazione intelligente; e
- c. produrre complessivamente la quantità minima di energia elettrica stabilita dal Consiglio federale rispetto alla potenza allacciata.

³ Il Consiglio federale stabilisce l'estensione geografica massima delle comunità e i requisiti relativi alla vicinanza richiesta tra i partecipanti. Una comunità può coprire al massimo il territorio di un Comune.

⁴ Il gestore della rete di distribuzione fornisce a ogni partecipante alla comunità un sistema di misurazione intelligente.

⁵ I partecipanti alla comunità definiscono di comune accordo le loro relazioni reciproche, in particolare il loro approvvigionamento in elettricità di produzione propria. Nominano un rappresentante per i rapporti con il gestore della rete di distribuzione.

§

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le relazioni reciproche tra i partecipanti alla comunità e la ripartizione dei costi cagionati dall'amministrazione e dalla distribuzione tra il gestore della rete di distribuzione, la comunità e i partecipanti a quest'ultima.

Art. 17e Approvvigionamento della comunità, utilizzazione della rete e corrispettivo

¹ L'energia elettrica prodotta in seno alla comunità può essere liberamente commercializzata all'interno della stessa. A tal fine può essere utilizzata la rete di distribuzione.

² Per assicurare il rimanente fabbisogno di energia elettrica i consumatori finali aventi diritto di accesso alla rete possono esercitare autonomamente tale diritto. Il rimanente fabbisogno di energia elettrica dei consumatori finali fissi e dei consumatori finali che rinunciano all'accesso alla rete è assicurato dal servizio universale.

³ I partecipanti alla comunità possono richiedere una tariffa speciale per l'utilizzo della rete di distribuzione, comprensiva di uno sconto per il prelievo dell'elettricità da essi stessi prodotta. Tale sconto ammonta al massimo al 60 per cento della tariffa usuale. Il Consiglio federale fissa l'ammontare dello sconto per ogni configurazione topologica delle reti delle comunità, in maniera che lo sconto sia proporzionalmente minore più è elevato il numero dei livelli di rete coinvolti nella relativa configurazione.

⁴ Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete e quello per la fornitura di energia elettrica nel servizio universale dovuti al gestore della rete di distribuzione sono a carico dei singoli consumatori finali.

⁵ Per la fatturazione, il gestore della rete di distribuzione determina la quantità di energia elettrica autoprodotta e commercializzata in seno alla comunità per il tramite della rete di distribuzione e la rapporta alla quantità complessiva dei prelievi rimanenti di energia elettrica da parte della comunità. Applicando tale chiave di ripartizione, calcola l'importo dovuto da ogni consumatore finale per i suoi prelievi di energia elettrica. I consumatori finali possono stabilire una diversa suddivisione di tali costi.

⁶ Su richiesta del gestore della rete di distribuzione o della comunità, a quest'ultima è indirizzata una fattura riportante i prelievi dei singoli consumatori finali, sia per quanto riguarda l'utilizzazione della rete che per le forniture di elettricità nel servizio universale. I consumatori finali rimangono debitori del corrispettivo dovuto al gestore di rete.

Titolo prima dell'art. 17f

Sezione 2d: Scambio di dati e piattaforma dei dati

Art. 17f Principio

¹ I gestori di rete si comunicano reciprocamente e alle imprese del settore dell'energia elettrica, ai gruppi di bilancio, alla società nazionale di rete e all'organo di esecuzione

§

secondo l'articolo 64 LEne²⁸, immediatamente, gratuitamente, senza discriminazioni e nella debita qualità tutti i dati e le informazioni necessari per un approvvigionamento regolare di energia elettrica.

² L'accesso dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio ai propri dati di misurazione è retto dall'articolo 17a^{bis} capoversi 4 lettera a, 5 e 6.

Art. 17g Scambio di dati attraverso la piattaforma

¹ Lo scambio dei dati di base e di misurazione tra i soggetti di cui all'articolo 17f capoverso 1 avviene attraverso una piattaforma centrale dei dati (piattaforma) per le seguenti finalità:

- a. svolgimento del cambiamento di fornitore;
- b. conteggio dei costi di rete, dell'energia elettrica e di misurazione;
- c. allestimento di previsioni nel quadro della gestione del bilancio;
- d. rilevamento dell'energia elettrica mediante garanzie di origine.

² I dati di base di cui al capoverso 1 sono salvati sulla piattaforma in Svizzera. Il gestore della piattaforma gestisce i dati salvati e garantisce lo scambio dei dati di base e di misurazione tra i soggetti coinvolti.

³ Le autorità federali e cantonali hanno accesso alla piattaforma conformemente alle rispettive autorizzazioni.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i processi dello scambio dei dati e precisa i compiti del gestore della piattaforma. Può integrare i processi e le funzionalità seguenti:

- a. analisi qualitativa dello scambio di dati svolto attraverso la piattaforma;
- b. salvataggio di dati di misurazione;
- c. comunicazione a terzi di dati di base e di misurazione aggregati e anonimizzati per scopi di ricerca, sicurezza di approvvigionamento, rafforzamento della competitività sul mercato dell'elettricità e fornitura di servizi energetici;
- d. scambio di dati di base e di misurazione per l'utilizzo della flessibilità;
- e. garanzia del diritto dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio alla consegna e alla trasmissione dei dati.

Art. 17h Costituzione del gestore della piattaforma

¹ Al fine di realizzare e gestire la piattaforma le imprese del settore dell'energia elettrica e di altri settori economici possono costituire il gestore della piattaforma sotto forma di una società di capitali o di una cooperativa di diritto privato, con sede in Svizzera.

² Gli statuti del gestore della piattaforma e le relative modifiche sottostanno all'approvazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle co-

§

municazioni (DATEC). Il DATEC verifica che adempiano i requisiti della presente legge.

³ Se il gestore della piattaforma non è costituito entro il termine stabilito dal Consiglio federale, quest'ultimo affida la realizzazione e gestione della piattaforma a un organo di diritto pubblico.

⁴ I costi per la realizzazione della piattaforma sono rimborsati dal suo gestore.

Art. 17i Organizzazione e finanziamento del gestore della piattaforma

¹ Il gestore della piattaforma deve essere indipendente dalle imprese del settore dell'energia elettrica. Deve essere detenuto da una maggioranza svizzera.

² Si limita a svolgere i compiti previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni di esecuzione e non opera a scopo di lucro.

³ Riscuote dai gestori delle reti di distribuzione, per ogni punto di misurazione, un compenso a copertura dei costi basato sul principio di causalità.

⁴ Il Consiglio federale emana ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione, l'indipendenza e il finanziamento del gestore della piattaforma.

Titolo prima dell'art. 17j

Sezione 2e: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 17j

¹ Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 2020²⁹ sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.

² Il gestore della piattaforma può trattare dati di persone giuridiche nonché dati personali al fine di adempiere i propri compiti. I soggetti di cui all'articolo 17f capoverso 1 gli comunicano le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti e gli mettono a disposizione i documenti necessari.

³ Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti la protezione e la sicurezza dei dati nonché la verifica del loro rispetto, segnatamente per la piattaforma e per i sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti, compresi i dispositivi collegati.

§

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 3: Rete di trasporto svizzera e società nazionale di rete

Art. 18 cpv. 4, 4^{bis} e 6, terzo periodo

⁴ In caso di alienazione di azioni della società nazionale di rete, hanno diritto di prelazione su queste azioni, nel seguente ordine:

- a. i Cantoni;
- b. i Comuni;
- c. le aziende d'approvvigionamento elettrico detenute da una maggioranza svizzera e con sede in Svizzera.

^{4bis} Gli statuti della società nazionale di rete disciplinano i particolari riguardo al diritto di prelazione.

⁶ ... È ammesso altresì l'acquisto di prestazioni di servizio relative al sistema al di là della zona di regolazione insieme ai gestori di reti di trasporto estere.

Art. 20 cpv. 2 lett. b e c, nonché 3

² In particolare, la società di rete:

- b. è responsabile della gestione del bilancio e garantisce le altre prestazioni di servizio relative al sistema, compreso l'approntamento di energia di regolazione. Se non fornisce direttamente le prestazioni di servizio relative al sistema, le acquista secondo una procedura orientata al mercato, trasparente e non discriminatoria. Per quanto riguarda il consumo essa tiene conto prioritariamente delle offerte in cui l'energia è utilizzata in modo efficiente;
- c. affronta le minacce per l'esercizio sicuro della rete di trasporto adottando i necessari provvedimenti (art. 20a);

³ *Abrogato*

Art. 20a Provvedimenti in caso di minaccia per l'esercizio sicuro della rete di trasporto

¹ La società nazionale di rete concorda con i gestori delle reti di distribuzione, produttori, consumatori finali e gestori di impianti di stoccaggio allacciati alla rete di trasporto, in modo uniforme, tutti i provvedimenti necessari per prevenire o eliminare una minaccia per l'esercizio sicuro della rete di trasporto.

² I gestori delle reti di distribuzione garantiscono attraverso accordi l'adempimento dei propri obblighi nei confronti della società nazionale di rete.

³ La società nazionale di rete ordina tali provvedimenti se sussiste una minaccia grave e imminente, in particolare se non esiste alcun accordo. Notifica senza indugio tali ordini alla ElCom.

§

⁴ Qualora i provvedimenti non siano attuati come concordato o ordinato, la società nazionale di rete ordina provvedimenti sostitutivi. I costi supplementari connessi ai provvedimenti sostitutivi sono a carico degli inadempienti.

⁵ Per il rimanente, e salvo diversa convenzione conclusa tra la società nazionale di rete e i soggetti di cui al capoverso 1, i costi per la preparazione e l'attuazione dei provvedimenti secondo il presente articolo sono attribuiti ai costi della rete di trasporto e computabili conformemente all'articolo 15. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni quanto all'attribuzione dei costi.

Art. 20b

Ex art. 20a

Art. 21 cpv. 3

Abrogato

Art. 22 cpv. 2

² La ElCom svolge in particolare i seguenti compiti, sia in caso di controversia sia d'ufficio:

- a. decide sull'accesso alla rete e sulle condizioni per l'utilizzazione della rete; può autorizzare a titolo precauzionale l'accesso alla rete;
- b. verifica le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, per la fornitura di energia elettrica nel servizio universale nonché le tariffe di misurazione e il corrispettivo per la misurazione secondo l'articolo 17a capoversi 2 e 3; sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici; la ElCom può decidere una diminuzione delle tariffe o vietarne un aumento;
- c. decide sull'approvazione delle remunerazioni secondo l'articolo 15b capoverso 3, sull'approvazione dei contatori di elettricità supplementari secondo l'articolo 17a^{bis} capoverso 8 e sull'impiego delle entrate secondo l'articolo 17 capoverso 5;
- d. decide sull'utilizzo della flessibilità al servizio della rete per quanto riguarda:
 1. gli utilizzi garantiti,
 2. l'adeguamento di remunerazioni abusive;
- e. ordina, se necessario in relazione ai provvedimenti in caso di minaccia per l'esercizio sicuro della rete di trasporto (art. 20a), la conclusione di un accordo tra le parti, di cui fissa il contenuto minimo; decide inoltre in merito all'ammissibilità e ai costi conseguenti dei provvedimenti ordinati e, in caso di mancato rispetto di tali provvedimenti, dei provvedimenti sostitutivi ordinati;

§

- f. prende decisioni concernenti la riserva di energia (art. 8a³⁰), in particolare infligge sanzioni od ordina altri provvedimenti;
- g. verifica i costi e i corrispettivi computati dal gestore della piattaforma secondo l'articolo 17h capoverso 1 per la realizzazione e la gestione della piattaforma, nonché l'indipendenza del gestore della piattaforma e il rispetto dell'obbligo di limitare le sue attività ai compiti previsti.

Art. 22a Pubblicazione di confronti della qualità e dell'efficienza

¹ Nel proprio ambito di competenza (art. 22 cpv. 1 e 2) la ElCom effettua confronti tra i gestori delle reti di distribuzione con l'obiettivo di accrescere la trasparenza per i consumatori finali nonché favorire un'adeguata qualità e una maggiore efficienza delle prestazioni. Pubblica in una rappresentazione comparativa i risultati relativi a singoli gestori o gruppi di gestori della rete di distribuzione.

² La ElCom effettua confronti in particolare negli ambiti seguenti:

- a. qualità dell'approvvigionamento;
- b. tariffe di utilizzazione della rete e costi di rete computabili;
- c. tariffe dell'energia elettrica;
- d. qualità dei servizi nel settore della rete;
- e. investimenti in reti intelligenti;
- f. sistemi di misurazione;
- g. adempimento di obblighi di comunicazione e pubblicazione.

³ L'UFE valuta i confronti ogni quattro anni in un rapporto. Se l'aumento dell'efficienza nel settore delle reti, con le corrispondenti ripercussioni sui costi di rete, risulta insufficiente, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un disegno di legge per l'introduzione di una regolazione tramite incentivi.

Art. 23 Tutela giurisdizionale

¹ Contro le decisioni della ElCom è ammesso il ricorso secondo le disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

² La ElCom è legittimata a ricorrere al Tribunale federale.

Art. 25 cpv. 1

¹ Le imprese del settore dell'energia elettrica e il gestore della piattaforma sono tenuti a fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie all'esecuzione e allo sviluppo ulteriore della presente legge e a mettere a loro disposizione i documenti necessari.

³⁰ L'art. 8a diventa l'art. 8b con l'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento energetico contestuale a quella della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (cifra II n. 4; FF 2023 2296).

§

Art. 26 cpv. 1

¹ Le persone incaricate dell'esecuzione e dello sviluppo ulteriore della presente legge sottostanno al segreto d'ufficio.

Art. 27, rubrica e cpv. 1^{bis}

Trattamento dei dati

^{1bis} Su richiesta l'UFE e la ECom si trasmettono reciprocamente i dati che l'altra autorità sarebbe autorizzata a richiedere per adempiere i propri compiti. Sono fatte salve prescrizioni di tenore contrario.

Art. 29 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a, f ed f^{bis}, nonché 2^{bis}

¹ È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. *Abrogata*
- f. nega alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisce indicazioni non veritiere (art. 25 cpv. 1) oppure viola i corrispondenti obblighi connessi alla riserva di energia nei confronti della società nazionale di rete (art. 8a³¹ cpv. 4³²);
- f^{bis}. vende l'energia prelevata dalla riserva conseguendo utili o all'estero (art. 8a³³ cpv. 6);

^{2bis} Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974³⁴ sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'UFE può prescindere da un procedimento contro queste persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda (art. 7 DPA).

Art. 30 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il DATEC esegue l'articolo 23a.

Art. 33c *Disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 2023*

¹ Le nuove prescrizioni riguardanti il servizio universale conformemente all'articolo 6 si applicano la prima volta all'anno di tariffa successivo all'entrata in vigore della

³¹ L'art. 8a diventa l'art. 8b con l'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento energetico contestuale a quella della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (cifra II n. 4; FF 2023 2296).

³² Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 15 novembre 2023.

³³ L'art. 8a diventa l'art. 8b con l'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento energetico contestuale a quella della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (cifra II n. 4; FF 2023 2296).

³⁴ RS 313.0

§

modifica del 29 settembre 2023 della presente legge. Il Consiglio federale può prevedere per singole prescrizioni un periodo di transizione più lungo se necessario per permettere ai gestori delle reti di distribuzione di procedere agli adeguamenti necessari.

² All'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023, i gestori delle reti di distribuzione devono decidere se e per quale quantità di energia elettrica attribuire al segmento del servizio universale i contratti di acquisto di cui all'articolo 6 capoversi 5 e 5^{bis} già attuati in tale momento, con effetto per la durata contrattuale rimanente (art. 6 cpv. 5^{bis} lett. b).

³ La ECom può utilizzare i dati di cui già dispone all'entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 per la pubblicazione di confronti della qualità e dell'efficienza (art. 22a). Tali dati non possono riferirsi a periodi antecedenti il 2022.

Art. 34 cpv. 2 e 3

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ *Abrogato*

II

Alla legge del 23 marzo 2007³⁵ sull'approvvigionamento elettrico è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.

III

La legge del 22 giugno 1979³⁶ sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 16a cpv. 1bis

^{1bis} Edifici e impianti necessari alla produzione e al trasporto di energia generata dalla biomassa, o necessari per impianti di compostaggio loro connessi, sono ammessi in un'azienda agricola in quanto conformi alla zona e non sottostanno all'obbligo di pianificare se:

- a. la biomassa trattata è in stretto rapporto con l'agricoltura o la silvicoltura praticata dall'azienda medesima o da aziende circostanti;
- b. la quantità di substrato utilizzata non eccede le 45 000 t all'anno; e
- c. tali edifici e impianti sono usati soltanto per lo scopo autorizzato.

³⁵ RS 734.7

³⁶ RS 700

§

Art. 18a cpv. 1, primo periodo, e 2^{bis}

¹ Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adatti ai tetti o alle facciate non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 capoverso 1. ...

^{2bis} Nelle zone edificabili, le strutture a copertura o a margine dei parcheggi con 15 o più posti che permettono la produzione di energia solare sono in linea di principio conformi alla zona. Nelle rispettive pianificazioni territoriali, i Comuni possono designare parcheggi per i quali siffatte strutture non sono ammesse o lo sono soltanto condizionatamente. Possono dichiarare in linea di principio conformi alla zona siffatte strutture anche in relazione a tutti o a una parte dei parcheggi con meno di 15 posti.

Art. 24^{bis} Impianti solari che non sono di interesse nazionale

¹ Gli impianti solari siti in superfici libere al di fuori delle zone edificabili e delle superfici agricole utili e che non sono di interesse nazionale sono considerati vincolati all'ubicazione se:

- a. sono edificati in aree poco sensibili o in cui sono già presenti altri edifici e impianti; e
- b. l'urbanizzazione del terreno e l'allacciamento alla rete elettrica dell'impianto sono possibili con un onere proporzionato alla potenza di quest'ultimo impianto.

² Gli impianti solari siti in superfici agricole utili sono considerati vincolati all'ubicazione se:

- a. oltre a produrre energia elettrica, non nuocciono agli interessi agricoli e comportano vantaggi per la produzione agricola; o
- b. sono utili alla sperimentazione o alla ricerca agricoli.

³ In occasione della cessazione definitiva dell'esercizio, gli impianti devono essere smantellati e lo stato anteriore ripristinato.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli tenendo conto degli obiettivi di sviluppo di cui all'articolo 2 della legge federale del 30 settembre 2016³⁷ sull'energia; disciplina in particolare le garanzie finanziarie relative alle misure previste al capoverso 3 del presente articolo.

Art. 24^{ter} Altri edifici e impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili

¹ Gli impianti necessari allo sfruttamento di energia a partire dalla biomassa e gli impianti per la trasformazione di energie rinnovabili in idrogeno, metano o altri idrocarburi sintetici sono ammessi anche al di fuori delle zone edificabili se opportuno per assicurare l'approvvigionamento sicuro con energie rinnovabili.

§

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali simili impianti situati in aree poco sensibili o in cui sono già presenti altri edifici e impianti sono vincolati all'ubicazione. Tiene conto in particolare degli elementi indicati qui appresso:

- a. per gli impianti necessari alla produzione di energia a partire dalla biomassa, i collegamenti già esistenti, in particolare sotto forma di allacciamenti alla rete del gas;
- b. per gli impianti per la trasformazione delle energie rinnovabili in idrogeno o in idrocarburi, la vicinanza a un impianto per la produzione di elettricità a partire da energie rinnovabili.

³ Il Consiglio federale può stabilire la grandezza e l'importanza a partire dalle quali vige l'obbligo di pianificazione per gli edifici e gli impianti.

IV

La legge forestale del 4 ottobre 1991³⁸ è modificata come segue:

Art. 5a Impianti eolici

¹ Gli impianti eolici, incluse le loro vie di collegamento, siti in foreste sono considerati vincolati all'ubicazione se sono di interesse nazionale e se sono già presenti vie di collegamento stradale utilizzabili per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Occorre fornire la prova dell'ubicazione vincolata nei casi in cui l'impianto eolico è previsto in una delle aree seguenti:

- a. oggetto iscritto in un inventario secondo l'articolo 5 della legge federale del 1° luglio 1966³⁹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
- b. riserva forestale secondo l'articolo 20 capoverso 4 della presente legge;
- c. bandita federale di caccia secondo l'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986⁴⁰ sulla caccia.

² Nel caso di impianti eolici situati al di fuori degli oggetti secondo l'articolo 5 LPN, la ponderazione degli interessi avviene conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 LPN.

V

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³⁸ RS 921.0

³⁹ RS 451

⁴⁰ RS 922.0



*Allegato relativo alla modifica della legge sull'approvvigionamento elettrico
(cifra II)*

*Allegato 2
(art. 9a cpv. 2, 3 e 5)*

Centrali idroelettriche ad accumulazione

I progetti indicati qui appresso comprendono tutte le misure necessarie all'interno di una centrale o di una rete di centrali per permettere la realizzazione dei relativi lavori e lo sfruttamento razionale della forza idrica.

1. Chummensee

Cantone del Vallese, Comune di Grengiols

Ampliamento della capacità di accumulazione nella valle di Chummibort. Chiusura della lacuna del livello tra Heiligkreuz e Ze Binne. Centrale di pompaggio tra Chummensee e Ze Binne.

2. Curnera-Nalps

Cantone dei Grigioni, Comune di Tujetsch

Innalzamento delle dighe del Lai di Curnera e del Lai da Nalps.

3. Gorner

Cantone del Vallese, Comune di Zermatt

Costruzione di un nuovo bacino di accumulazione, introduzione dell'acqua nel canale collettore della Grande Dixence.

4. Gougra

Cantone del Vallese, Comune di Anniviers

Ampliamento del livello superiore delle Forces Motrices de la Gougra mediante l'innalzamento della diga del lac de Moiry e l'aumento della capacità di pompaggio a Mottec.

5. Griessee

Cantone del Vallese, Comune di Obergoms

Innalzamento della diga del Griessee, nuovo bacino di compensazione e centrale di pompaggio presso Altstafel. Sfruttamento delle condotte a pressione e dell'infrastruttura esistenti tra Altstafel e il Griessee.

6. Grimselsee

Cantone di Berna, Comune di Guttannen

Innalzamento del livello del Grimselsee di 23 m, spostamento della strada del passo del Grimsel.

§7. *Lac d'Emosson**Cantone del Vallese, Comuni di Salvan e Finhaut*

Innalzamento della diga del Lac d'Emosson.

8. *Lac des Toules**Cantone del Vallese, Comune di Bourg-Saint-Pierre*

Innalzamento della diga del Lac des Toules.

9. *Lago del Sambuco**Cantone Ticino, Comune di Lavizzara*

Innalzamento della diga del Lago del Sambuco e ampliamento della centrale di Peccia, spostamento della strada lungo il lago.

10. *Lai da Marmorera**Cantone dei Grigioni, Comune di Surses*

Innalzamento della diga del Lai da Marmorera, adeguamento della strada del passo del Giulia.

11. *Mattmarksee**Cantone del Vallese, Comune di Saas-Almagell*

Innalzamento della diga del Mattmarksee.

12. *Oberaarsee**Cantone di Berna, Comune di Guttannen*

Innalzamento della diga dell'Oberaarsee.

13. *Oberaletsch klein**Cantone del Vallese, Comune di Naters*

Sfruttamento del lago sorto in seguito al ritiro del ghiacciaio nel settore Oberaletsch, centrale sotterranea presso il Gebidemsee, nessuna captazione supplementare di acque.

14. *Reusskaskade**Cantone di Uri, Comuni di Göschenen e Wassen*

Innalzamento della diga di Göschenernalp, opzione ampliamento della centrale Wassen con livello parallelo.

15. *Trift**Cantone di Berna, Comune di Innertkirchen*

Nuovo bacino di accumulazione di Trift, nuova captazione Steingletscher, nuova centrale sotterranea di Trift, introduzione nel sistema esistente della Kraftwerke Oberhasli SA.

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 9 giugno 2024:

No

Iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)»

No

Iniziativa popolare «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)»

No

Iniziativa popolare «Per la libertà e l'integrità fisica»

Sì

Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili



VotInfo

L'applicazione sulle votazioni
Con video esplicativi e risultati

